



MARIA PIA PIGNALOSA

Ricercatore di diritto privato – Università Foro Italico di Roma

ORDINAMENTO SPORTIVO E FONTI PRIVATE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La natura dei regolamenti federali sportivi. – 3. Principio di sussidiarietà e autoregolamentazione sportiva. – 3.1. Segue: rilievi critici.

1. – I contratti stipulati in violazione dei regolamenti federali sportivi sollevano il problema delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di siffatte disposizioni.

Lo studio intende soffermarsi su quelle prescrizioni che sembrano non solo regolare la formazione dei contratti, quanto piuttosto conformarne il contenuto in una logica modellatrice della regola contrattuale¹.

L'interesse per il tema è stato stimolato anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale, largamente criticato dagli interpreti, stando al quale la violazione delle norme dell'ordinamento sportivo, non può non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti a dette regole anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo: vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, cod. civ.).

Ad avviso della giurisprudenza, non potrebbe «ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi»².

¹ Si vedano, tra le altre, le disposizioni contenute nel *Regolamento per i servizi di procuratore sportivo*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC 26 marzo 2015, n. 190 e reperibile sul sito www.figc.it; le norme organizzativa interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) il cui art. 93 prevede che i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti devono essere conformi a quelli «tipo» previsti dagli accordi collettivi con le associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla lega di competenza; *Regolamento per sponsorizzazione e pubblicità della Federazione italiana sport equestri*, reperibile sul sito www.fise.it; il *Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratorie di giocatori professionisti di pallacanestro*, consultabile sul sito www.fip.it.

² L'impiego del controllo di meritevolezza al fine di garantire la conformità del contratto alle regole dell'ordinamento sportivo prende le mosse dalla ormai nota Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2412, al cui indirizzo si sono poi uniformate: Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Foro it.*, 1994, I, c. 412, con nota di R. PARDOLESI; e in *Rass. dir. civ.*, 1996, 1, pp. 185 ss., con nota di S. VITALE, *Ordinamento sportivo e meritevolezza dell'interesse*, pp. 186 ss., il quale, nel criticare l'orientamento in esame, osserva come il ragionamento della Corte appaia erroneo in quanto fondato «sulla inaccettabile commistione tra immeritevolezza dell'interesse perseguito ed impossibilità



dell'oggetto del contratto»; Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 705, con nota di C. GAVALLOTTI, *Le norme dell'ordinamento sportivo tra intervento legislativo e autonomia privata*; e in *Giust. civ.*, 1999, con nota di G. VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Rass. dir. ec. sport.*, 2006, p. 208, con nota di E. INDRACCOLO, *La cessione dei calciatori tra legge dello Stato e disposizioni federali*; e in *Giur. it.*, 2004, p. 1886, con nota di F. IOZZO, *Cessione di calciatori e rapporto fra ordinamento statale e normativa sportiva*; Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, in *Contr. e impr.*, 2013, 3, p. 645, con nota di G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento sportivo*; Cass., 17 marzo 2015, n. 5216, in CED Cassazione, 2015; e in "Filodiritto" 2015, con commento di P. GARAFFA, *Riflessioni in tema di mandato sportivo difforme dai regolamenti federali, alla luce del nuovo "regolamento per i servizi di procuratore sportivo"*; e in *Riv. dir. sportivo*, 2016, 2, p. 441, con nota di C. NOVAZIO, *Nullità del mandato sportivo per violazione di regole formali e sostanziali dell'ordinamento sportivo*.

Per un attento esame della pronuncia della Suprema Corte, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit., si veda per tutti G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, pp. 321 ss., dove l'Autore ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza sul tema della nullità dei contratti stipulati dall'atleta in contrasto con le regole dell'ordinamento sportivo, muovendo dalla pronuncia del '78 (Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, c. 862, con nota di C. M. BARONE.) fino alla sentenza dell'81 (Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.) che ha modificato il precedente orientamento.

In senso contrario, escludono che il mero inadempimento di una regola sportiva possa automaticamente giustificare la pronuncia di nullità attraverso il richiamo alla non meritevolezza degli interessi coinvolti: Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, in *Mass. Giust. civ.*, 2010, p. 111; Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1014 ss.; e in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 6, pp. 1174 ss., con nota di D. CHINDEMI, *Validità di atti contrari all'ordinamento sportivo compiuti da estranei non tesserati*; Cass. Sez. un., 10 novembre 1994, n. 9351, in *Giust. civ.*, 1995, pp. 391 ss., con nota di G. VIDIRI, *Potere disciplinare delle Federazioni sportive e competenza dell'a.g.o.*; Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in *Giust. civ.*, 1987, p. 1678; Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, cit., ove la Cassazione afferma che il contratto tra società calcistica e giocatore professionista, sebbene contrario alla clausola federale, è valido nell'ordinamento giuridico statale e ciò in quanto le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive, che disciplinano rapporti intersoggettivi privati, sono efficaci unicamente nell'ordinamento giuridico sportivo, sicché la norma federale che prevede un divieto ha valore imperativo solo nell'ambito di quell'ordinamento ma non spiega effetti nell'ordinamento statale, nel quale non esiste una norma imperativa di contenuto identico o analogo.

Per la giurisprudenza di merito, si veda la sentenza del Tribunale di Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, in *Contr.*, 2007, I, p. 31, con commento di P. G. TRAVERSA, *Ordinamento sportivo e contratto "immeritevole" di tutela*.

Come ricorda A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.dd. sportivi*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, Atti del 3° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, 27-28-29 marzo 2008, Napoli, 2009, p. 371, nella casistica giurisprudenziale le ipotesi di inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti federali sono rappresentate, tra le altre, dalla conclusione di contratti conclusi in spregio di prescrizioni formali contemplate dalle norme federali (Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.; Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, p. 2837, con nota di G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*; Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 683, con nota di F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*; e in *Giur. mer.*, 1994, p. 609, con nota di F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizioni di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*; Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, cit.); dalla cessione di atleta avvenuta in violazione del divieto di cessioni temporanee nel settore dilettantistico, nonché del carattere obbligatorio del deposito del contratto presso la federazione sportiva ai fini dell'approvazione (Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 2-3, p. 530, con nota di G. VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*); dalla simulazione del prezzo di un trasferimento di atleta con conseguente mancata sottoposizione al controllo federale dell'accordo integrativo contenente la determinazione del maggiore corrispettivo (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.); dalla stipulazione di un contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un atleta professionista che contrasti con la disciplina federale della forma e della durata contrattuale nonché della misura del corrispettivo (Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55, cit.).

Sull'incidenza degli obblighi di forma prescritti dalle federazioni sulla validità del contratto (nella specie si trattava di un contratto di trasferimento dei calciatori) si veda la pronuncia emessa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I del 5 marzo 2009, in *Rass. dir. ec. sport.*, 2011, I, p. 168, con nota di A. LEPORE, *Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità*.



La dottrina non ha mancato di denunciare come l'orientamento in esame ponga in essere, sia pur mediante il riferimento alla meritevolezza, una sorta di equiparazione tra le regole c.d. sportive e le norme imperative: il requisito della meritevolezza è infatti impiegato utilizzando non solo il parametro delle norme imperative, ma anche le regole dell'ordinamento sportivo, nonostante le stesse costituiscano il frutto dell'autonomia privata delle parti e siano vincolanti per i soli appartenenti all'ordinamento sportivo.

Il rischio insito in questo orientamento, si avverte, risiederebbe proprio nel valutare le norme sportive, frutto dell'autonomia privata, alla stregua di norme imperative, la cui inosservanza determina, attraverso il ricorso alla meritevolezza, l'invalidità del contratto, finendo in questo modo per individuare un'ipotesi di nullità speciale non solo diversa, ma anche più gravosa rispetto a quella di fonte statale.

Deve rilevarsi come il problema dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale sia stato affrontato dalla giurisprudenza in esame in una prospettiva pluralistico-ordinamentale sulla scorta della teoria tradizionale della pluralità degli ordinamenti giuridici che, com'è noto, deve la sua elaborazione a Santi Romano³. Proprio in forza della rigida separazione tra i due or-

Ripercorre criticamente l'orientamento della giurisprudenza G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, cit., pp. 237 ss., il quale pone in evidenza come in passato il problema si sia posto soprattutto con riguardo alla validità degli accordi aventi ad oggetto il c.d. vincolo sportivo, conclusi senza l'osservanza delle norme regolamentari interne all'ordinamento sportivo. Giova rammentare come il vincolo sportivo sia stato abolito per gli sportivi professionisti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, mentre persiste, sia pur con notevoli limitazioni rispetto al passato, per gli sportivi dilettanti. In argomento si vedano: E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 1062; ID., *Il mercato dei calciatori professionisti*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 432 ss.

³ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 2^a ed., 1962, secondo il quale, in estrema sintesi, può configurarsi la sussistenza di un ordinamento giuridico ogniqualvolta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e rette da regole certe. Si ravvisano pertanto gli elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici nella plurisoggettività, normazione e organizzazione.

È altrettanto noto che l'applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici al fenomeno sportivo è opera di W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati* (1929), in ID., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1942, p. 29, al quale si riconosce il merito di aver affermato per primo la giuridicità dell'ordinamento sportivo, espressione del «diritto dei privati»; ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381. L'Autore, fermandosi a ragionare sul diritto sportivo, afferma che «principi e norme» dell'ordinamento sportivo sono «assolutamente irrilevanti» per la «legislazione statale» e «si sviluppano e vengono applicati per una loro intima forza incontrollata e incontrollabile dallo Stato»; M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 1-2, p. 11, riprendendo il pensiero di Romano afferma che l'Autore pose l'equazione: ordinamento giuridico=istituzione; istituzione = corpo sociale avente la propria esistenza in un insieme organizzato di norme, di meccanismi e ingranaggi, di collegamenti di autorità e di forza, che producono, modificano, applicano, garantiscono le norme. Tuttavia, afferma Giannini, (spec. p. 11) la nozione di ordinamento giuridico è «rimasta sempre nell'indistinto» ma questa indeterminazione non ha impedito che della teoria della pluralità si facessero brillantissime applicazioni. Il pionieristico riconoscimento del fenomeno sportivo come ordinamento settoriale che risale allo scritto del '49 è stato poi ripreso dallo stesso Autore a distanza di quasi cinquant'anni, ID., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pp. 671 ss.

Propongono l'applicazione delle teorie pluralistico-ordinamentali, seppure con diverse argomentazioni: A.E. CAMMARATA, *Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, in ID., *Formalismo e sapere giuridico. Studi*, Milano, 1963, pp. 185 ss.; C. CAPOGRASSI, *Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1935, p. 9; F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985,



dinamenti, e della negazione di una potestà normativa in capo alle federazioni in materia di rapporti intersoggettivi privati, la Corte reputa astrattamente leciti i contratti in esame nell'ordinamento statale, non potendo la norma federale assurgere al rango di norma imperativa in questo ordinamento; tuttavia la nullità del contratto nell'ordinamento sportivo ridonderebbe nell'ordinamento statale attraverso il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti che fungerebbe da «cerniera»⁴ tra i due ordinamenti.

Ne emerge un peculiare significato del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 cod. civ. di cui si è fatta una applicazione irriducibile⁵ alle principali ricostruzioni offerte sin ora dalla dottrina e dalla giurisprudenza⁶.

pp. 32 ss.; e più di recente C. CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 545, efficacemente osserva come «per certi ambiti sociali non è la norma giuridica statale a svolgere la funzione regolatrice, e lo Stato non impone la propria impronta e la propria supremazia ma sono queste formazioni sociali o come Romano preferisce chiamarle, istituzioni che si danno regole da sé, esercitando un'autonomia che l'ordinamento statale rispetta. Questo è il caso dell'ordinamento sportivo» nei confronti del quale lo Stato ha lasciato che per determinati, significativi profili della vita sportiva siano le stesse formazioni sociali così qualificate a provvedere da sé, evidentemente avvertendo come invasiva la norma giuridica statale; G. FACCI, *Il contratto immeritevole di tutela*, in *Contr. e impr.*, 2013, 3, pp. 645 ss.

Le teorie tradizionali della pluralità degli ordinamenti giuridici sono state oggetto di critiche attraverso una diversa lettura del fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico unitariamente inteso e composto da una pluralità di fonti. Si veda tra i primi ad orientarsi in senso critico verso la ricostruzione del fenomeno sportivo secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, pp. 83 ss.; ID., *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili storici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pp. 38 ss.; A. LEPORE, *Responsabilità civile e tutela della «personatleta»*, Napoli, 2009, pp. 46 ss.; ID., *L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2006, pp. 99 ss.; ID., *Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2011, pp. 175 ss.; P. FEMIA, *Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà delle qualificazioni*, in AA. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., spec. p. 282; P. PERLINGIERI, *Riflessioni conclusive*, in AA. Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, p. 715, per il quale, «altro è discorrere di pluralità di ordinamenti con riguardo all'ordinamento canonico, oppure all'ordinamento ecclesiastico, espressioni di due distinte sovranità statali (...); altro è discorrere di pluralità di ordinamenti in presenza di autolimitazione della sovranità dello Stato, ex artt. 11 e 117 cost., da parte ad esempio del diritto comunitario, inteso come ordinamento autonomo, altro, ancora, è discorrere di pluralità di ordinamenti quale risultato di esercizio di poteri di autonomia riconducibili, di volta in volta, all'iniziativa economica privata, alla libertà associativa o, per dirla in termini generali, a manifestazioni di autonomia individuale o collettiva, quali fonti di autoregolamentazione».

In giurisprudenza si segnala Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, c. 862, con nota di C.M. BARONE, con la quale i giudici della Suprema Corte hanno affermato che il fenomeno sportivo «si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. È un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella propria sfera di competenza, di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento di un interesse generale. È, dunque, un ordinamento giuridico».

⁴ L'espressione è di P. FEMIA, *Due in uno*, cit., p. 247.

⁵ A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 374, è tra i primi a segnalare l'applicazione originale che le pronunce in esame fanno del giudizio di cui all'art. 1322 cod. civ.

⁶ All'ampiezza del dibattito dottrinale si contrappone una giurisprudenza assestata su posizioni quanto mai tradizionaliste per le quali la contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume costituisce il solo limite all'autonomia privata. Si veda, tra le più esplicite, Cass. 13 maggio 1980, n. 3142, in *Rep. Foro it.*, 1980, voce *Contratto in genere*, c. 601, n. 56: «È consentito alle parti di dar vita anche a contratti atipici purché meritevoli di tutela e non, quindi, in contrasto con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume»; e la più recente Cass., 24 maggio 2016, n. 10710, in *Notariato*, 2016, 4, p. 363.



Com'è noto il capoverso dell'art. 1322 cod. civ., nel riconoscere alle parti il potere di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, ha da sempre sollevato due principali questioni: se il controllo di meritevolezza abbia ad oggetto solo i contratti atipici; e quali siano i rapporti con il controllo di liceità.

Si tratta di interrogativi strettamente connessi tra loro e ciò in quanto il trascorrere da una nozione tradizionale di causa in astratto – quale funzione economico-sociale del negozio⁷, intimamente connessa a quella di tipo contrattuale – ad una nozione economico individuale⁸, volta a valorizzare gli aspetti peculiari del singolo regolamento negoziale, avrebbe fatto perdere valenza alla distinzione tra contratti tipici e atipici⁹ e al contempo avrebbe determinato una sovrapposizione di piani in quanto il controllo di meritevolezza è ricavato dalla compatibilità della regola privata con le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume¹⁰.

Ripercorrendo, sia pur in estrema sintesi, le fasi di questo processo di assimilazione tra giudizio di meritevolezza e quello di liceità occorre ricordare come si sia assistito nel corso degli anni ad un percorso non lineare che ha visto alternarsi ciclicamente le teorie che esaltavano l'autonomia dei due giudizi, e quelle che per contro proponevano una lettura sostanzialmente abrogativa¹¹ della regola di

⁷ È questa la nozione di causa che emerge dalla *Relazione* al Re-Imperatore del Ministro Guardasigilli al Libro del Codice Civile «*Delle obbligazioni*», Torino, 1941, n. 8, pp. VI-VII, dove la causa è definita come: «funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell'autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi, diffusi dall'art. 1322, comma 2, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile».

⁸ Richiamano espressamente la causa in concreto, tra le altre, Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giur. it.*, 2007, 10, p. 2203, con nota di G. BOSCHETTI, dove si legge che «La causa del contratto consiste nella funzione economico individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, a prescindere dalla volontà dei contraenti e non coincide con il tipo contrattuale astratto scelto dalle parti»; più di recente: Cass., Sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4224, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 9, con commento di A. M. GAROFALO, *Meritevolezza degli interessi e correzione del contratto*.

⁹ Tra i primi autori a proporre un'interpretazione estensiva della regola di cui all'art. 1322, capoverso, cod. civ., nel senso di dilatare il controllo di meritevolezza dell'interesse anche ai contratti tipici, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di diritto civ. it.*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1943, p. 247.

P. PERLINGIERI, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 190, evidenzia la «scarsa persuasività della tradizionale distinzione tra contratti tipici e atipici ai fini del controllo di meritevolezza, poiché questo deve riguardare sempre la “causa specifica” di ogni singolo contratto».

¹⁰ Si veda in questo senso, da ultimo, S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi*, in *Annali SISDIC*, 2017, 1, pp. 3-5

¹¹ Si tratta della dottrina fedele alla concezione liberale dell'autonomia privata, attenta ai rischi derivanti dalla utilizzazione disinvolta del giudizio di meritevolezza. Si veda, tra gli altri, G. GORLA, *Il contratto*, I, Milano, 1954, pp. 199-277, avverte il pericolo che comporta l'introduzione del criterio generico della meritevolezza dell'interesse al fine di garantire una qualche utilità sociale del contratto: «esporre il contratto ad un potere discrezionale del giudice che finirebbe per distruggere il contratto stesso nella sua essenziale funzione contro le esigenze di certezza e stabilità che ne sono alla base»; G. STOLFI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Padova, 1960, p. 203; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 406; A. DI MAJO, *Il controllo giudiziale delle condizioni del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, pp. 211 e 212; V. ROPPO, *Contratto*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, p. 118.



cui al capoverso dell'art. 1322 cod. civ. ridotta in una replica della regola di cui all'art. 1343 cod. civ.¹²

Quanti hanno cercato di assegnare autonomia ai due giudizi hanno affidato al controllo di meritevolezza la verifica di conformità ora ai parametri costituzionali¹³, ora alla congruità dei reciproci sacrifici e vantaggi¹⁴, ora alla tutela di una uguaglianza sostanziale del rapporto¹⁵, ora alla tutela della libertà di mercato¹⁶. Più di recente si ritiene che il controllo di meritevolezza degli atti di autonomia e quello di legittimità degli atti aventi forza di legge si ispirino agli stessi principi e agli stessi valori¹⁷; altri, pur evidenziando come meritevolezza e liceità condividano una comune matrice ancorata «ai principi che fondano il sistema», reputano che la meritevolezza si differenzerebbe «su un terreno qualitativo» poiché non è soltanto un limite esterno al quale i privati devono attenersi, «bensì uno strumento capace di indirizzarne in

¹² Per un'attenta ricostruzione delle diverse teorie che si sono seguite dalla metà degli anni '30 del secolo scorso fino ai tempi più recenti, si veda: A. GUARNIERI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, pp. 800 ss., il quale ci ricorda come la prima interpretazione dell'art. 1322 cod. civ. proposta da Emilio Betti fosse pienamente fedele alle finalità espresse nella *Relazione* ministeriale al codice civile. Accanto ai tradizionali limiti dell'autonomia privata, il cui superamento determina la illiceità del negozio, si pone la nuova clausola di utilità sociale, da intendersi come il limite positivo dell'autonomia privata, che richiede cioè la positiva rispondenza del contratto agli interessi generali della società.

Per un efficace quadro di sintesi delle diverse tesi v. S. VITALE, *Ordinamento sportivo e meritevolezza*, cit., p. 186.

¹³ M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1975, p. 98; A. LISERRE, *Autonomia negoziale e obbligazioni di mantenimento del coniuge separato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 489; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1984, pp. 121, 151 e 386; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 431, richiama «le esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali».

Sull'applicazione diretta dei principi costituzionali, si veda per tutti G. D'AMICO, *Problemi [e limiti] dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato [in particolare nei rapporti contrattuali]*, in *Giust. civ.*, 2016, pp. 460 ss., al cui scritto si rimanda anche per i riferimenti bibliografici, spec. p. 492, nota 124; assume una posizione in parte diversa S. PAGLIANTINI, *I derivati tra meritevolezza dell'interesse ed effettività della tutela: quid noctis?*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, pp. 383 ss.; e più di recente si vedano le efficaci e condivisibili riflessioni di A. M. GAROFALO, *Meritevolezza degli interessi e correzione del contratto*, cit., p. 1213, nota 65, dove l'Autore, nel criticare l'orientamento espresso dalla Corte (Cass., Sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4224, cit.), osserva come l'interpretazione dell'art. 1322, comma 2, cod. civ., suggerita dalla giurisprudenza più recente – nella specie le Sezioni unite collegano la meritevolezza di tutela ai superiori valori costituzionali – «abbia permesso alla Suprema Corte di raggiungere la decisione abbastanza velocemente: l'utilizzo sostanzialmente diretto (giacché mediato dal solo riferimento alla meritevolezza) dei principi ha dispensato la Cassazione da un più ampio iter argomentativo», sebbene il nostro ordinamento non consenta di derogare all'applicazione delle norme puntuali, in favore di una immediata valorizzazione dei principi, «per quanto nascosta dietro un certo modo, peraltro inaccoglibile, di intendere l'art. 1322, comma 2, cod. civ.».

¹⁴ R. LANZILLO, *Regole di mercato e congruità dello scambio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 1985, p. 333.

¹⁵ F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e continuato da P. Schlesinger, Milano, 2002, 2ª ed., pp. 88-89.

¹⁶ C. SANTAGATA de CASTRO, *Condizioni generali del contratto e clausole limitative della concorrenza nei rapporti tra imprenditori e distributori*, in AA. Vv., *Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole: atti della tavola rotonda tenuta presso l'Istituto di diritto privato dell'Università di Catania, 17-18 maggio 1969*, Milano, 1970, pp. 139-140.

¹⁷ P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà nel diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 2, p. 689.

JUS CIVILE



positivo le manifestazioni di volontà verso finalità suscettibili di apprezzamento»¹⁸.

Infine, nell'intento di verificare se esistano degli spazi ulteriori rispetto a quelli indicati da chi ritiene che liceità e meritevolezza coincidano, si rileva come uno spazio potrebbe ravvisarsi allorché il contratto atipico contrasti con regole che non assumono consistenza di legge, la cui violazione non consentirebbe di pronunciare la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.¹⁹. L'ipotesi di lavoro consiste proprio nel considerare come la contrapposizione del contratto atipico con regole sottordinate alla legge ne dimostrerebbe comunque la non meritevolezza di tutela²⁰, impedendo alle parti di chiedere al giudice una pronuncia che ne presupponga al contrario la validità.

A questo proposito la dottrina richiama l'orientamento giurisprudenziale sui contratti di trasferimento di un calciatore che non rispettino le modalità fissate dalle federazioni²¹. Per questa ipotesi, si osserva, il requisito di meritevolezza assume connotato diverso: «attraverso il giudice l'ordinamento effettua quel controllo che non è stato esercitato alla fonte, ovvero sul tipo astratto, ovviamente trattandosi di contratto atipico – per il quale non utilizza il parametro delle sole norme imperative, ma anche indici ulteriori, che proprio il giudice dovrà individuare e, tramite motivazione, giustificare nella loro resistenza ad una diversa volontà delle parti»²². Così inteso, si afferma, «il giudizio di meritevolezza diventa una clausola generale di controllo del contratto, al pari del giudizio di buona fede, di cui nessuno si scandalizza, trattandosi semmai di verificare che la selezione degli interessi in base ai quali si distingue il contratto atipico meritevole da quello immeritevole corrisponda ad una valutazione non irrazionale»²³.

Il giudizio di meritevolezza, anche per questa giurisprudenza ha un contenuto «negativo»: il contratto atipico è meritevole se non contrasta con un interesse sovraordinato, ancorché non risultante da norme imperative. A destare perplessità, a ben vedere, è proprio la circostanza che il giudizio sia effettuato impiegando quale parametro di riferimento le norme federali alle quali la stessa giurisprudenza nega il carattere imperativo, riconducendole piuttosto alla figura del contratto normativo. Né può sostenersi che le regole contenute nei regolamenti sportivi siano espressione del sentire etico di una data comunità in un certo contesto storico, ovvero dell'ordine pubblico²⁴.

¹⁸ Così S. POLIDORI, *op. cit.*, p. 18.

¹⁹ G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, in *Contr. e impr.*, 2004, 2, p. 547.

²⁰ G. SICCHIERO, *Il contratto con causa mista*, Padova, 1995, p. 220.

²¹ Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Guida la Dir.*, 2004, 12, p. 20; e in *Corr. giur.*, 2004, 7, p. 892; in precedenza Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.

²² G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, cit., p. 547.

²³ G. SICCHIERO, *op. ult. cit.*, p. 549, pone in luce come anche questa seconda impostazione ha contenuto negativo: il contratto atipico è meritevole se non contrasta con un interesse sovraordinato, ancorché non risultante da norme imperative, indicandosi in tal senso quel che il contratto non deve essere, ma non ciò che con esso possa farsi.

²⁴ L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993; G. B. FERRI, *Ordine pubblico (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 1038 ss. A. GUARNIERI, *L'ordine pubblico e il sistema delle fonti del diritto civile*, Padova, 1974, *passim*.

JUS CIVILE



2. – Le questioni sollevate impongono di muovere anzitutto dalla natura dei regolamenti federali sportivi, un tema che involge a sua volta quello della natura delle federazioni sportive, rispetto al quale, inevitabilmente, si pone in un rapporto di stretta dipendenza.

È stato opportunamente rilevato che la giurisprudenza formatasi in tema di invalidità del contratto sportivo, concluso in violazione di norme interne all'ordinamento federale, costituisce il frutto di una concezione pubblicistica delle federazioni ormai del tutto superata²⁵. Nell'assimilare le norme dell'ordinamento sportivo alle norme imperative e nell'equiparare la frode all'ordinamento sportivo alla stregua della frode alla legge, la giurisprudenza considera le disposizioni federali come se fossero il frutto di una potestà normativa delegata dal legislatore statale alle singole federazioni²⁶.

E non è un caso che il precedente²⁷ al quale la giurisprudenza successiva si è omologata, ripetendone pedissequamente e acriticamente la massima, sia un orientamento che si è formato nei primi anni '80. Dunque anteriormente all'entrata in vigore del decreto Melandri del '99 (sul riordino del C.O.N.I.), periodo nel quale il riconoscimento della natura pubblicistica delle federazioni era condizionato anzitutto dalla qualifica delle stesse come organi del C.O.N.I.

A fugare ogni dubbio sulla natura²⁸ privatistica delle Federazioni sportive è intervenuto il decreto Melandri (d.lgs., 23 luglio 1999, n. 242), il cui art. 15 qualifica espressamente le federazioni come *associazioni con personalità giuridica di diritto privato*²⁹ ai sensi dell'art. 12 cod. civ. e stabilisce, inoltre, che, per quanto non espressamente previsto, le stesse sono disciplinate dal codice civile³⁰.

²⁵ Si veda così G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole di invalidità del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1, p. 258, il quale opportunamente osserva come tale concezione era condizionata dalla qualifica di organi del Coni (avente natura pubblicistica) attribuita alle stesse federazioni dal legislatore con l'abrogata legge 16 febbraio 1942, n. 426, e inoltre dalla previsione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività federale, riconosciuta dall'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 242 del 1999, nel cui ambito, tuttavia, non rientra la potestà normativa e regolamentare, come si evince dal disposto dell'art. 23, comma 1, statuto CONI.

²⁶ Critica questo orientamento, da ultimo, E. BATTELLI, *Formazione e invalidità del contratto sportivo tra pluralismo delle fonti e unità del sistema normativo*, in *Riv. dir. sportivo*, 2016, 2, p. 366; ID., *I contratti-tipo. Modelli negoziali per la regolamentazione del mercato: natura, effetti e limiti*, Napoli, 2017, pp. 190-198.

²⁷ Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.

²⁸ Per una completa analisi dell'evoluzione della natura giuridica delle federazioni, si veda G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 2011, 7-8, pp. 1759 ss.; L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, in *Riv. dir. sport*, 2000, pp. 60 ss.

Sulla natura privatistica delle federazioni, già prima della riforma Melandri, A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 1992, p. 238; R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, p. 76 ss.

Dopo la riforma del 1999, si veda, tra i tanti, almeno G. NAPOLITANO, *La riforma del Coni e delle federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, p. 113 ss.; ID., *L'adeguamento del regime giuridico del Coni e delle federazioni sportive (Commento a d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15)*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 353.

Si veda invece in senso critico, da ultimo, A. AVERARDI, *Tra Stato e società: le Federazioni Sportive nel perimetro mobile delle Amministrazioni Pubbliche*, in *Riv. dir. sportivo*, 2016, 1, p. 38 ss.

²⁹ Come modificato dal art. 23, d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.

³⁰ L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, cit., p. 66, osserva come il decreto legislativo



Vi sono poi ulteriori indici positivi dai quali si ricava come le Federazioni traggano il proprio fondamento giuridico, non già da una delega di poteri normativi da parte dello Stato, quanto piuttosto dalla potestà riconosciuta ad ogni formazione sociale di darsi una serie di regole al fine di disciplinare i rapporti con i propri associati, anche in vista di futuri e distinti accordi negoziali; indici che militano per la natura privata dei regolamenti³¹.

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 23, comma 1, statuto del C.O.N.I. (d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15) che limita la valenza pubblicistica degli atti delle federazioni sportive alle sole attività espressamente indicate, tra le quali non è compresa la potestà normativa e regolamentare.

Ancora, l'art. 2, comma 1, d. l. 19 agosto 2003, n. 220 (così come modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280) riserva all'ordinamento sportivo l'emanazione di norme statutarie organizzative interne; di norme regolamentari tecniche al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva; di norme sanzionatorie di carattere disciplinare. Non vi è invece alcuna delega normativa in materia di rapporti intersoggettivi privati di carattere negoziale³².

La potestà statutaria e regolamentare³³ delle Federazioni sportive deve essere ricondotta pertanto al più generale potere di autonomia privata che l'ordinamento riconosce ad ogni formazione sociale, così come ha espressamente affermato anche la Corte Costituzionale³⁴.

Sulla scorta di queste premesse, la dottrina tradizionale³⁵ afferma che le norme sportive, in

Melandri abbia operato una parziale privatizzazione del Coni attraverso la scorporazione e la trasformazione della «natura» delle federazioni nazionali da suoi «organi» in associazioni con personalità giuridica di diritto privato «disciplinate», per quanto non espressamente previsto, dal codice civile. L'Autore inoltre rileva come in ragione della valenza pubblicistica della loro attività, le federazioni possono essere considerate come enti privati di interesse pubblico.

³¹ G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole di validità*, cit., p. 240.

³² S. VITALE, *op. cit.*, p. 192, suggerisce di distinguere all'interno della complessa normativa emanata dalle federazioni sportive le norme espressione di una potestà normativa secondaria, che in quanto tale rilevano nell'ordinamento statale, da quelle frutto di autorità private, le quali si fondano sul consenso degli appartenenti alle Federazioni e sono per contro irrilevanti per l'ordinamento generale. Nel medesimo senso anche R. CAPRIOLI, *Nota a Cass Sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1987, I, pp. 211 e 214, secondo l'Autore il criterio distintivo risiederebbe sulla attribuzione alle federazioni di specifiche potestà pubbliche in relazione a determinate materie.

³³ L. DI NELLA, *Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma*, p. 71, rileva come il riconoscimento di un'autonomia di tipo privatistico, che si manifesta essenzialmente negli statuti e nei regolamenti, comporta un cambiamento dei parametri di valutazione della stessa autonomia, sollevando la questione dei limiti posti all'autonomia federale. Al riguardo rilevano quelli generali posti all'autonomia privata, liceità, meritevolezza, non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ai quali si ricorre per la valutazione delle clausole contenute negli atti federali. In argomento si veda l'approfondito studio di R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, cit., p. 63 ss.

³⁴ Corte Cost., 14 dicembre 2010, n. 49, in *Giust. civ.*, 2011, 5, p. 1145, non pone in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse "formazioni sociali" dove l'uomo svolge la sua personalità, la cui tutela è garantita a livello costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 18 Cost. Si veda inoltre Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in *La responsabilità civile*, 2011, 6, p. 417, con nota di G. FACCI; e in *Corr. giur.*, 2011, p. 1543, con nota di F. G. SCOCA.

³⁵ G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole di validità del contratto*, cit., pp. 258 ss.; A. FEDERICO, *L'elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezza*, cit., p. 379; M. BELLANTE, *Contratto concluso in*

JUS CIVILE



quanto espressione di un potere spettante a qualsiasi istituzione privata di darsi regole nel proprio ambito secondo i canoni dell'autonomia privata, non potrebbero essere assimilate alle norme giuridiche. Le norme sportive, fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni, devono essere considerate invece espressione dell'autonomia privata degli associati e, in forza della natura prettamente negoziale, non possono essere confuse con le norme imperative, dovendosi conseguentemente escludere che l'inosservanza delle norme statutarie o regolamentari possa rilevare sotto il profilo della violazione di legge con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ.

È a ben vedere la stessa giurisprudenza³⁶ ad escludere espressamente la natura imperativa delle norme federali e a richiamare, per contro, la controversa figura del contratto normativo³⁷ proprio per qualificare la natura giuridica dei regolamenti in esame.

In un remota pronuncia degli anni '80, alla quale si sono conformate le sentenze successive, i giudici della Suprema Corte³⁸, nel qualificare i regolamenti federali come contratti normativi, hanno avuto cura di delineare i caratteri precipi della figura, il cui oggetto è il contenuto dei futuri contratti e la cui funzione non risiede nella disciplina di rapporti concreti, ma nella statuizione di norme da osservarsi per la disciplina uniforme di rapporti futuri ed eventuali. Si afferma inoltre come il contratto normativo, non solo abbia una struttura del tutto peculiare – non risultando da un punto di incontro di contrapposti interessi, bensì dal parallelismo delle volontà dirette tutte ad un unico risultato (ossia l'atto normativo) – ma diversamente dal contratto, che di regola ha effetto solo tra le parti, è destinato a produrre effetti anche rispetto a soggetti diversi

violazione delle regole dell'ordinamento sportivo e nullità nell'ordinamento giuridico statale, in *Riv. dir. sportivo*, 2013, n. 3-, p. 672.

³⁶ Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, cit.

³⁷ R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale, Artt. 1321-1352*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, pp. 21 ss., osserva che «secondo un indirizzo prevalente, non può correttamente discutersi di contratto normativo né dal punto di vista della teoria generale né sul piano del diritto vigente; per l'incompatibilità di natura e funzione che corre tra il contratto, con cui le parti dispongono in ordine ai propri rapporti giuridici, e la norma, che crea di massima regole generali ed astratte».

Sul contratto normativo come espressione dell'autonomia privata si vedano L. CARIOTA FERRARA, *Riflessioni sul contratto normativo*, in *Arch. giur.* F. Serafini, 1937, p. 66; G. GUGLIEMMETTI, *I contratti normativi*, Padova, 1969, p. 39; ID., voce *Contratto normativo*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988, p. 3; M. DOSSETTO, *Contratto normativo*, in *Noviss. Dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 665; F. MESSINEO, *Contratto normativo e contratto-tipo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, pp. 116 ss.; S. MAIORCA, *Normativo, (contratto)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1995, p. 169; G. GITTI, *Contratti regolamentari e normativi*, Padova, 1994; ID., *Vecchi e nuovi confini dell'autonomia contrattuale*, in AA.Vv., *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. Macario e M. N. Miletti, Milano, 2006, p. 410, evidenza, con riguardo ai contratti normativi collettivi, come gli stessi “non sono destinarli di una forma di delega legislativa, perché mantengono la loro natura negoziale ed operano sul piano dell'autonomia contrattuale, ma certo svolgono una funzione di disciplina che soddisfa un sicuro interesse legislativo»; più in generale per un approfondito studio dei regolamenti privati si veda il lavoro monografico di E. DEL PRATO, *I regolamenti privati*, Milano, 1988, *passim*; e più di recente F. D'ARCANGELO, *Il contratto normativo*, in *Obbl. e contr.*, 2008, pp. 62 ss.

Sull'interpretazione del contratto normativo si veda per tutti A. GENTILI, *Sull'interpretazione dei contratti normativi*, in *Contr. e impr.*, 1999, 3, pp. 1162 ss.

³⁸ Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.

JUS CIVILE



da coloro che l'hanno formato. Può infatti accadere che il contratto normativo sia posto in essere non già direttamente dalle parti che stipuleranno i futuri contratti cui l'accordo si riferisce, bensì da associazioni, gruppi sociali o comunque da istituzioni di cui le parti stesse fanno parte, in forza del vincolo di appartenenza che lega i singoli contraenti alla organizzazione che predispone l'accordo medesimo, come nel caso dei contratti collettivi di lavoro, che rappresentano il contratto normativo per antonomasia.

Si tratta dunque, com'è noto, di un mezzo di predisposizione di disciplina di futuri contratti³⁹.

Con riguardo ai regolamenti federali sembrerebbe venire in rilievo la particolare figura del contratto normativo a formazione associativa, in quanto è posto in essere dalla federazione e i soggetti ad essa appartenenti, con la loro adesione alla federazione, manifestano la volontà di sottostare anche alle regole che disciplinano i futuri eventuali contratti che volessero porre in essere nell'ambito della corrispondente organizzazione sociale⁴⁰.

Il fondamento di questo potere andrebbe ravvisato in una potestà, originaria e indipendente dall'autorità statale, di ogni singolo nucleo sociale di darsi una serie di regole alla cui osservanza i singoli componenti si obbligano in forza dell'atto di adesione al gruppo.

Diversamente da quanto accade con un contratto normativo bilaterale, che le parti possono disattendere in sede di conclusione del singolo contratto, modificando le clausole già concordate in via generale, il regolamento sportivo, in quanto contratto normativo associativo frutto di una collettività organizzata, vincola i singoli membri alla sua osservanza, escludendo qualunque possibilità di apportarvi modifiche o deroghe in sede di conclusione dei singoli contratti, se non con il consenso di tutte le parti che hanno stipulato il contratto normativo⁴¹.

Dunque occorre comprendere quali sono gli effetti che discendono allorché il singolo contratto contravvenga al contratto normativo. Si tratta senza dubbio dell'aspetto più critico, sul quale però la giurisprudenza in esame non ha preso partito, se non fuggacemente, con riguardo all'ipotesi del patto sulla forma.

A questo proposito deve distinguersi l'ipotesi in cui nel contratto normativo sia stata regolata la forma dei futuri contratti da quella in cui, invece, siano previsti il contenuto precettivo o singole clausole che devono avere i futuri contratti.

Muoviamo da questa ultima ipotesi.

Secondo l'opinione classica, la violazione di un contratto normativo, che si specifica nella conclusione di un contratto difforme rispetto ad esso, determina l'inadempimento dell'obbligazione di contrarre in un certo modo e, pertanto, l'inadempimento di un'obbligazione di fare incoercibile⁴².

³⁹ In questo senso, tra i primi, F. MESSINEO, *Contratto normativo e contratto-tipo*, cit., pp. 116 ss.

⁴⁰ Com'è noto, nell'ordinamento sportivo, attraverso il tesseramento alla federazione, l'atleta si impegna anche ad osservare le norme federali.

⁴¹ M. BELLANTE, *op. cit.*, p. 674.

⁴² F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, p. 667; L. CARIOTA FERRARA, *Riflessioni sul contratto normativo*, cit., p.

JUS CIVILE



Di fronte all'inosservanza del contratto, l'interpretazione tradizionale attribuisce al contratto normativo un'efficacia meramente obbligatoria e, conseguentemente, nega efficacia cogente al contratto normativo, precludendo allo stesso di penetrare nel contenuto del contratto anche contro la volontà delle parti.

Assecondando una diversa prospettiva si giungerebbe infatti a teorizzare uno schema di sostituzione legale di clausole analogo a quello regolato dall'art. 1339 cod. civ., ma in difetto di una previsione di legge in tal senso⁴³.

Anche coloro i quali riconoscono ai contratti in esame la qualità di fonti di integrazione dei contratti individuali negano ai primi la capacità di imporsi contro la volontà dei singoli contraenti trattandosi di un «diritto dispositivo dei privati»⁴⁴.

L'inadempimento del contratto normativo non rimarrebbe comunque privo di conseguenze, e ciò in quanto l'inosservanza dei regolamenti sportivi determina anzitutto l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori e disciplinari previsti dall'ordinamento sportivo⁴⁵.

Ad una diversa conclusione potrebbe giungersi solo allorché sia lo stesso legislatore a condizionare l'efficacia dell'accordo al rispetto delle norme regolamentari, come accade con l'art. 5,

66, nell'interrogarsi se siano ammissibili contratti normativi muniti di efficacia cogente, ossia reale, tale da penetrare nel contratto singolo, anche contro la volontà delle parti che li pongono in essere, afferma che ha giustamente prevalso la tesi che un'efficacia superiore a quella puramente obbligatoria non può riconnettersi ai contratti normativi. La volontà delle parti è reputata insufficiente ad imporre un valore categorico e cogente, esulando questo dall'intensità del vincolo contrattuale. In questo senso sono orientati BARBERO, *Il contratto tipo nel diritto italiano*, Milano, 1935, p. 56; MESSINA, *I contratti di tariffa*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, p. 502.

Si pone in una diversa prospettiva G. GITTI, *Contratti regolamentari e normativi*, cit., pp. 41-42, per il quale può riconoscersi al contratto normativo efficacia reale, da intendersi come efficacia diretta sul rapporto cui si rivolge mediante un effetto integrativo dei successivi singoli contratti. L'Autore, pur riconoscendo detta efficacia reale, nel senso chiarito, e non meramente obbligatoria, afferma che la stessa possa essere impedita da un successivo accordo a ciò rivolto, cosicché ove le parti concordemente lo vogliano, possono sempre escludere dal contenuto del contratto particolare quelle clausole che pure erano state predisposte in vista di esso. G. GUGLIELMETTI, voce *Contratto normativo*, cit., p. 3, reputa, con riguardo al contratto normativo bilaterale, che lo stesso possa qualificarsi come una intesa preparatoria diretta a predisporre in tutto o in parte il contenuto di eventuali futuri contratti. Quanto agli effetti sui singoli contratti particolari non sarebbe necessaria né una riproduzione espressa del testo, né un richiamo, essendo sufficiente affinché operi l'integrazione, che ciascuna parte non abbia manifestato una volontà contraria. Basterebbe il silenzio, insieme alla mancata previsione di clausole con esse contrastanti affinché si realizzi l'effetto integrativo.

Si veda inoltre S. MAIORCA, *Normativo (contratto)*, cit., p. 168 ss., per il quale il contratto normativo bilaterale produce un effetto reale che si colloca nel quadro delle fonti o mezzi di integrazione del contenuto del contratto.

⁴³ Evidenzia questo profilo G. FACCI, *Ordinamento sportivo e regole d'invalidità del contratto*, cit., p. 261.

⁴⁴ G. GITTI, *Contratti regolamentari e normativi*, cit., pp. 210 ss., considera i contratti normativi a formazione associativa vere e proprie fonti di clausole d'uso, così riconoscendo agli stessi, accanto alla *funzione normativa* anche una *funzione autoritativa* che è imposizione di una disciplina contrattuale anche nei confronti dei terzi interessati. Si tratta per l'autore di strumenti normativi, alternativi alla legge, che operano nel rispettivo settore d'incidenza in qualità di fonti di integrazione di contratti individuali, «ma non giungono ad imporsi contro la volontà espressa dei singoli contraenti». L'effetto integrativo discende dalla assimilazione dei contratti-tipo e delle rispettive clausole alla stregua di clausole d'uso ex art. 1340 cod. civ. secondo una concezione che valuta l'usualità della regola in base alla rappresentatività dei soggetti che la pongono in essere. L'art. 1340 cod. civ. aprirebbe così la disciplina codicistica delle fonti di integrazione del contratto.

⁴⁵ G. FACCI, *op. ult. cit.*, p. 261.

JUS CIVILE



comma 2, della legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo, laddove il legislatore, nel regolare la cessione del contratto di lavoro da una società ad un'altra, ha richiamato, non solo il consenso dell'altra parte, ma anche l'osservanza delle modalità fissate dalle norme sportive. Detta disposizione confermerebbe, pertanto, che la violazione delle regole sportive in sé e per sé non incide né sulla validità né sull'efficacia, a meno che non sia la legge a riconnettere detti effetti alla violazione delle stesse.

Opinando diversamente l'espresso richiamo operato dall'art. 5, legge n. 91/1981 alle modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali, al cui rispetto si subordina l'efficacia del contratto di cessione, si rivelerebbe del tutto superfluo e inutile⁴⁶.

Quanto invece all'ipotesi in cui il contratto normativo prevede l'osservanza di una data forma per la conclusione dei successivi contratti occorre verificare se sia possibile⁴⁷ invocare l'applicazione dell'art. 1352 cod. civ. sulle forme convenzionali⁴⁸.

Militerebbe in questo senso l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15) laddove prevede che le federazioni sportive nazionali sono soggette, per quanto non disposto dal decreto, alla disciplina del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione.

La norma contenuta nell'art. 1352 cod. civ., com'è noto, ha dato vita ad un vivace dibattito. La tesi che sembra preferibile ammette che il patto sulla forma *ad validitatem* imponga specifici obblighi di forma, il cui mancato rispetto comporta la nullità del contratto⁴⁹, a meno che le parti

⁴⁶ G. FACCI, *op. cit.*, p. 263.

⁴⁷ Riconoscono espressamente che le regole sul formalismo convenzionale possono trovare la loro fonte, non solo in un accordo individuale sulla forma, ma anche in una disposizione contemplata in un contratto collettivo: Cass., 14 maggio 1996, n. 4471, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 169; Cass., 28 novembre 1994, n. 10121, in *Dir. giur. agr.*, 1995, p. 343; Cass., 13 giugno 1990, n. 5731, in *Orient. giur. lav.*, 1990, p. 72.

⁴⁸ In argomento si vedano almeno: L. CARIOTA FERRARA, *La forma del contratto ed i contratti sulle forme*, in *Riv. not.*, 1948, I, p. 19 ss.; A. GENOVESE, *Le forme volontarie nella teoria dei contratti*, Padova, 1949; M. GIORGIANNI, voce *Forma degli atti* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 988; A. PALAZZO, *Forma del negozio giuridico*, in *Digesto civ.*, VIII, Torino, 1992; P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1999, p. 140; M. NUZZO, *Sulla rilevanza d'ufficio del difetto di forma convenzionale*, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2236; F. DI GIOVANNI, *Accordi sulla forma e accordi sulla "documentazione" del futuro negozio*, in *La forma degli atti nel diritto privato, Studi in onore di Michele Giorgianni*, Napoli, 1988, pp. 91 ss.; B. GRASSO, *La forma tra "regola" ed "eccezione". A proposito di un libro recente*, in *La forma degli atti*, cit., pp. 433 ss.; U. LA PORTA, *Accordi sulla forma, preliminarmente e tecniche di formazione del contratto. A proposito di un recente libro*, in *Rass. dir. civ.*, 1993, p. 554, nel ripercorrere le tesi degli assertori della rilevanza strutturale della forma e quelle dei sostenitori dell'analisi funzionale, rileva come sia merito indiscusso di entrambe le correnti di pensiero quello di aver reso evidente che nell'accordo sulla forma non possa essere rinvenuto un limite all'autonomia negoziale, costituendo anzi il negozio *de quo* proprio una espressione di questa; più di recente, V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, Napoli, 2000, *passim*; A. M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002, pp. 335 ss.; G. CERDONIO CHIAROMONTE, *Questioni irrisolte intorno ai patti sulla forma di futuri contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, pp. 241 ss.

⁴⁹ Le conseguenze dell'inosservanza del patto sulla forma rappresentano l'aspetto più dibattuto in dottrina potendosi isolare la posizione di quanti ritengono di invocare l'inefficacia, malgrado il legislatore abbia espressamente richiamato la validità (vedi in questo senso A. GENOVESE, *op. cit.*, pp. 69 ss.), e quanti invece pur richiamando la categoria della nullità reputano che la stessa non appartenga al tipo «nullità» disegnato dal legislatore, in quanto può esse-

JUS CIVILE



non abbiano diversamente disposto. Il patto può essere derogato e revocato in qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, e persino con revoca implicita del preesistente patto sulla forma, ma con il limite che ciò avvenga concordemente da parte di tutti i sottoscrittori⁵⁰.

La mancata coincidenza, tra le parti che hanno predisposto i regolamenti federali contenenti il patto sulla forma e tutte le parti che hanno aderito al patto e che successivamente hanno concluso i singoli contratti senza rispettare il vincolo di forma imposto dal regolamento, dovrebbe indurre a escludere l'ipotizzabilità di una revoca solo implicita del preesistente patto sulla forma, perché a tal fine occorrerebbe l'accordo di tutte le parti che hanno sottoscritto il regolamento.

Non merita poi consenso la critica secondo la quale soltanto la legge può stabilire l'invalidità del contratto. È infatti proprio la legge, sia pur mediatamente⁵¹, a connettere la nullità alla scelta delle parti. Una scelta che costituisce l'esercizio di un potere attribuito alle parti dallo stesso art. 1352 cod. civ. di costruire la fattispecie rendendo forte una fattispecie debole attraverso l'aggiunta del requisito di forma⁵².

Se si ammette l'applicabilità dell'art. 1352 cod. civ. per regolare il rapporto tra il contratto normativo sulla forma⁵³ e i singoli contratti successivi ad esso difformi, può desumersi per questa ipotesi la nullità dei contratti proprio in quanto l'ordinamento presume⁵⁴ che la forma sia stata voluta per la validità degli stessi.

In forza di queste considerazioni può affermarsi, con riguardo ai contratti conclusi in violazione dei regolamenti federali che prescrivono requisiti di forma per la conclusione dei successivi contratti, che il richiamo alla meritevolezza per argomentare la nullità dei contratti si rivela

re fatto valere solo dalla parte interessata (così, tra gli altri, M. GIORGIANNI, *op. cit.* p. 1001). P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, cit., p. 140, sottolinea la necessità di tener presenti le profonde differenze tra le forme legali, e dunque eteronome, e quelle convenzionali. Con la conseguenza che la nullità derivante dalla loro violazione deve essere compatibile con il carattere essenzialmente disponibile degli interessi che ne costituiscono il fondamento. Si esclude la correttezza del ricorso alla nullità legale per affermare la necessità di enucleare una forma di invalidità convenzionale la cui disciplina andrebbe ricostruita avendo riguardo alla particolarità degli interessi in gioco.

⁵⁰ A. GENTILI, *La forma*, in AA. Vv., *Lezioni sul contratto*, Torino, 2009, p. 90.

⁵¹ A. GENTILI, *op. loc. ult. cit.*

⁵² Così N. IRTI, *Studi sul formalismo negoziale*, p. 50. In argomento si vedano inoltre le pagine di P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, cit., p. 140, il quale osserva opportunamente come l'idea di non attribuire ai privati la facoltà di "aggravare" le forme prescritte dal legislatore, si rivela una preoccupazione storica ma conciliabile con l'esplicita previsione di cui all'art. 1352 cod. civ.

Richiama più di recente il patto sulla forma come aggravamento dell'accordo, A. M. BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 335 ss. Si pone in una prospettiva antitetica A. GENOVESE, *Le forme volontarie nella teoria dei contratti*, cit., pp. 15 ss, per il quale i privati non hanno la potestà di disegnare la fattispecie negoziale, ma soltanto di determinare il contenuto.

⁵³ L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico*, Napoli, 1948, p. 287, annovera tra le figure di contratto normativo proprio l'art. 1352 cod. civ. In senso sostanzialmente analogo anche F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 670; C. M. BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 297, per il quale il patto di forma rientra nella categoria dei negozi normativi.

⁵⁴ F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, cit., p. 153; C. M. BIANCA, *op. cit.*, p. 298, rilevano come non si tratti di una presunzione in senso proprio (mezzo di prova di un fatto ignoto) quanto piuttosto di una regola legale interpretativa che opera solo quando l'interpretazione soggettiva del patto non accerta una diversa volontà delle parti.



essere una superfetazione inutile⁵⁵ in quanto la nullità degli stessi può essere ricavata proprio in applicazione dell'art. 1352 cod. civ. e dunque ricorrendo all'art. 1418, comma 2, cod. civ.⁵⁶, piuttosto che all'art. 1418, comma 1, cod. civ. Ne discende pertanto non un giudizio di immeritevolezza ma di invalidità del contratto sportivo.

Tale conclusione è apparsa comunque discutibile, allorché si consideri il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto ad esiti assai distanti con riguardo alle conseguenze della violazione delle prescrizioni di forma e non necessariamente nella direzione della nullità⁵⁷.

Quanto invece ai regolamenti che prevedono vincoli di contenuto per i contratti conclusi tra appartenenti alle federazioni, l'espressa esclusione della natura imperativa delle regole in esame a favore di una loro qualificazione, ad opera della stessa giurisprudenza, come contratti normativi avrebbe dovuto comportare non già una pronuncia in termini di nullità, quanto piuttosto ad un accertamento dell'inadempimento di un obbligo di fare incoercibile, ossia di contrarre in un certo modo, fatta salva l'ipotesi in cui sia lo stesso legislatore a considerare il rispetto delle norme regolamentari una condizione di validità dell'accordo.

3. – La prospettiva d'indagine adottata non è stata però esente da critiche da parte di quanti hanno qualificato le disposizioni dei regolamenti federali come norme giuridiche la cui violazione può determinare la nullità del contratto⁵⁸.

La idoneità dei regolamenti federali a dettare regole che abbiano caratteri di norme giuridi-

⁵⁵ Il ricorso al giudizio di meritevolezza è stato giudicato impertinente anche con riguardo alle ipotesi in cui la violazione dei regolamenti federali determini una impossibilità oggettiva ed assoluta di eseguire la prestazione. A questo proposito si è soliti richiamare il caso del contratto di sponsorizzazione concluso dalle parti in violazione delle norme interne all'ordinamento sportivo che disciplinano le modalità di veicolazione del messaggio promozionale dello *sponsee*. In questo caso il mancato rispetto delle norme federali in tema di sponsorizzazione può determinare l'impossibilità assoluta di realizzare la prestazione contrattuale nell'ordinamento sportivo. Ne discenderebbe dunque una nullità del relativo contratto per impossibilità dell'oggetto. Nella medesima prospettiva si richiama inoltre il caso della cessione del c.d. cartellino ad una persona fisica, in spregio all'espresso divieto sancito dalle norme sportive, che consentono soltanto ai sodalizi sportivi di acquisire la titolarità dei diritti di utilizzazione delle prestazioni dell'atleta. Anche per queste ipotesi, dunque, il richiamo alla meritevolezza si rivela inadeguato, trattandosi di una nullità strutturale che discende dal combinato disposto degli artt. 1418, comma 2, cod. civ. e 1346 cod. civ. Lo ricordano, tra gli altri, G. FACCI, *op. cit.*, p. 262; A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 388; G. SANTORELLI, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, in AA. Vv., *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, a cura di M. Nuzzo, Torino, 2014, p. 261, evidenzia come a fronte delle peculiarità delle singole fattispecie, delle diverse disposizioni in concreto violate e della natura degli interessi in gioco, sono ipotizzabili una varietà di diverse qualificazioni in ordine alla patologia dei contratti conclusi in contrasto con le prescrizioni federali.

⁵⁶ A. GENTILI, *La forma*, cit., p. 89, avverte come l'art. 1325, n. 4, cod. civ. «non dice tutto il vero, quantomeno nella parte in cui non richiama il precetto, contenuto invece nell'art. 1352 cod. civ., per il quale la forma che i contraenti abbiano convenuto per iscritto di adottare si presume richiesta per la validità del contratto di futura conclusione».

⁵⁷ Si veda in questo senso A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 386.

⁵⁸ Di recente in questo senso G. SANTORELLI, *op. cit.*, p. 251, il quale, riprendendo il pensiero di P. FEMIA, (*Due in uno*, cit., p. 292), ritiene che la sussidiarietà possa abilitare le istituzioni federali a disciplinare aspetti formali e di contenuto dei contratti dello *sport*, ponendo norme che possano costituire parametri di validità.



che è un tema molto dibattuto e sul quale si registra un vivace contrasto tra gli interpreti, potendosi isolare da un lato l'opinione legata alla tradizionale separazione tra gli ordinamenti, che nega alle regole delle federazioni sportive il valore di norme giuridiche, sulla scorta della considerazione che il potere statutario e regolamentare esercitato dalle Federazioni costituisce espressione del più generale potere di autonomia privata e ciò non consentirebbe di ascrivere ad esse una valenza maggiore rispetto a quella riconosciuta a qualsiasi regolamento contrattuale; dall'altro, l'opposto orientamento che in forza del principio di sussidiarietà⁵⁹ orizzontale di cui all'art. 118, ult. comma, Cost. supera l'impostazione pluralista e riconosce ai regolamenti sportivi l'attitudine ad esprimere discipline che abbiano caratteri di norme giuridiche, finanche imperative. Sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale, inteso come norma *sulla* compe-

⁵⁹ Il riconoscimento costituzionale del principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale si è avuto, com'è noto, in seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato l'art. 118 Cost.

In giurisprudenza si veda a questo riguardo Cons. Stato, 12 maggio 2006, n. 2676, in www.giustizia-amministrativa.it. Secondo i giudici di palazzo Spada il principio di sussidiarietà impone che «gli interventi pubblici siano svolti al livello più appropriato»; Corte Cost., 24 settembre 2003, nn. 300 e 301, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1567, ha ulteriormente specificato che il principio di sussidiarietà disegna un nuovo sistema di rapporti tra pubblico e privato.

In dottrina sul principio di sussidiarietà si vedano almeno: A. D'ATENA, *Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana*, in *Riv. dir. pubbl. com.*, 1997, p. 609 ss., nota come il principio di sussidiarietà determini un «assetto mobile delle competenze»; A. POGGI, *Le autonomie funzionali "tra" sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Milano, 2001, p. 65 ss.; G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Dir. pubbl.*, 2002, p. 14, ove nel tentativo di definire il principio di sussidiarietà evidenzia come non si tratti «di un principio o criterio sostanziale, ma di un principio o criterio procedurale: esso non dice a chi spetta il tipo di azione considerato, ma quale ragionamento bisogna fare per individuare il soggetto competente»; A. ALBANESE, *Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici*, in *Dir. pubbl.*, 2002, p. 51; V. CERULLI IRELLI, voce *Sussidiarietà (dir. amm.)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXV 2003; A. MOSCARINI, *Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti. Contributo allo studio dei criteri ordinatori*, Padova, 2003; P. DURET, *Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati*, Padova, 2004, p. 2 ss.; P. FEMIA, *Sussidiarietà e principi nel diritto contrattuale europeo*, in P. Perlingieri – F. Casucci (a cura di), *Fonti e tecniche legislative per un diritto contrattuale europeo*, Napoli, 2004, p. 145, osserva che «Preso sul serio – non come mero programma di filosofia pubblica (vale a dire: linea di tendenza di una politica), ma come norma giuridica – il principio di sussidiarietà opera sul piano dei criteri ordinatori delle fonti del diritto. Esso è al pari di gerarchia e competenza, norma sulla produzione giuridica». Muove da queste stesse premesse D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 25 ss., il quale osserva come il principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale comporti un diretto coinvolgimento dei cittadini, intesi non soltanto come destinatari passivi ma anche e soprattutto come protagonisti attivi nello svolgimento di quelle attività e decisioni di interesse generale che li riguardano, comprese le attività tradizionalmente di competenza pubblica; E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle Autorità amministrative indipendenti*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 259; ID., *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Giust. civ.*, 2014, 2, p. 381 ss., ed in M. Nuzzo (a cura di) *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, I vol., Torino, 2014, p. 576. Si vedano poi, più di recente, Fr. BOCCHINI, *Contributo allo studio del diritto sussidiario*, Roma, 2013, nel quale l'A. analizza in chiave critica il tema dello spazio di operatività del principio di sussidiarietà orizzontale; R. CARLEO, *La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi*, in M. Nuzzo (a cura di) *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, cit., p. 4, dopo aver indagato la polisemia del termine «sussidiarietà» si sofferma sulla circostanza che il principio di sussidiarietà può essere inteso secondo due contigui e complementari significati: criterio di interpretazione delle norme, nonché criterio di produzione delle norme; F. MAISTO, *L'autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale*, Napoli, 2016; il principio di sussidiarietà e le sue implicazioni nell'ordinamento sportivo sono indagati da M. CIMMINO, *Sussidiarietà orizzontale e ordinamento sportivo*, in M. Nuzzo (a cura di) *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, cit., pp. 225 ss.; e G. SANTORELLI, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, cit., pp. 235 ss.

JUS CIVILE



tenza che abilita il regolatore privato a produrre la disciplina della materia stessa, si ritiene che gli atti di autonomia regolamentare valgono per i singoli contratti di lavoro sportivo come vere e proprie norme imperative la cui violazione è causa di nullità del contratto⁶⁰.

Entrambe le tesi non revocano in dubbio la qualificazione dei regolamenti federali come espressione dell'autonomia privata, ma è l'inclusione della stessa autonomia privata tra le fonti del diritto, ed in particolare sull'attitudine dei regolamenti federali a porre in essere norme giuridiche, finanche imperative, che si ravvisa la distanza tra le due impostazioni.

Occorre allora prendere le mosse proprio dalla configurabilità del contratto tra le fonti del diritto, per poi verificare quale valenza possa ad esso riconoscersi.

Le riflessioni sul contratto come fonte del diritto affondano le radici nello scorso secolo ma l'attenzione verso il tema della formazione negoziale del diritto in questi anni non è scemata, al contrario è stata stimolata da un processo di continua diffusione di un diritto che nasce dal basso, ossia dalle organizzazioni della società civile, e si misura con la progressiva crisi dello Stato e con la perdita di centralità della legge⁶¹.

Non solo il codice civile ha perduto la sua centralità nel sistema della fonti ma è la stessa legge speciale, che aveva dato origine all'età della decodificazione⁶², ad arretrare e a lasciare spazio al nuovo ruolo normativo dei privati in un lungo processo originato dalla progressiva emersione delle autonomie dei gruppi sociali. L'emergere dei gruppi organizzati evidenzia l'ineadeguatezza e l'insufficienza di quelle dottrine che concepiscono il diritto come il prodotto esclusivo della volontà dello Stato e in questa prospettiva è grazie al pensiero di Santi Romano che si apre la strada al superamento delle dottrine statualistiche del diritto.

Alla riduzione dell'intervento statale corrisponde simmetricamente una rinnovata fiducia

⁶⁰ P. FEMIA, *Due in uno*, cit., p. 296.

⁶¹ N. LIPARI, *Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza italiana*, in *Sociologia del diritto*, 1985, 2, p. 7 ss; ID., *La formazione negoziale del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, p. 311, avverte: «Se il diritto non ha più la sua fonte esclusiva nell'autorità statale e si stempera in una serie articolata di fonti diverse, non sempre convergenti, è necessario abbandonare l'uso sclerotizzato di categorie concettuali la cui funzionalità operativa è in qualche modo connessa alla concentrazione autocratica del potere di normazione». La creazione extra sistematica di norme giuridiche, ossia la loro affermazione al di fuori dei normali circuiti di produzione delle leggi, «lungi dal costituire un fatto eccentrico o eccezionale, rappresenta una connotazione essenziale della stessa positività di un ordinamento giuridico» e ciò in quanto – come rileva G. ALPA, *Dal diritto pubblico al diritto privato. Parte seconda. Il superamento della dicotomia nel diritto post-moderno*, in *Piccole conferenze*, Modena, 2017, p. 18, – «è lo stesso ordinamento che consente la creazione di norme giuridiche al di fuori delle fonti istituzionali: si tratta infatti della creazione di regole e della istituzione di diritti soggettivi che non proviene dall'alto, cioè dalla imposizione con legge o con provvedimento amministrativo avente natura di normazione sub-primaria, (*lex posita*, deliberazioni delle agenzie amministrative indipendenti) ma proviene dal basso, cioè da formule organizzatorie della società civile»; ID., *Il contratto in generale*, I, *Fonti, teorie, metodi*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2014, p. 328.

⁶² Sulla decodificazione, ossia sul movimento legislativo che, affidando cospicue materie a sedi esterne al codice civile, ne ha svuotato mano a mano il contenuto, si veda N. IRTI, «*Codici di settore*»: *compimento della decodificazione*, in *Dir. e soc.*, 2005, pp. 132 ss.; ID., *L'età della decodificazione*, in *Dir. e soc.*, 1978, p. 635, poi pubblicato con lo stesso titolo come volume autonomo (Milano, 1979); ID., *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, pp. 141 ss.

JUS CIVILE



nell'autonomia, intesa non più e non solo come manifestazione di libertà, quanto piuttosto nel suo essere espressione del potere dei privati, potere di creare, in concorso con altre fonti, regole di condotta, norme giuridiche⁶³.

Muovendo anche dal significato etimologico della parola *autonomia* la dottrina ciclicamente afferma come essa suggerisca qualcosa di più che non la semplice libertà di agire, atteggiandosi piuttosto come potere di creare, entro i limiti⁶⁴ imposti dalla legge e dalla Costituzione, delle norme giuridiche⁶⁵.

Al riguardo, può ricordarsi, sia pur in estrema sintesi, come l'idea del contratto come norma accomuni diverse scuole di pensiero anche distanti tra loro⁶⁶. Già le risalenti concezioni normativistiche annoveravano il contratto tra le fonti del diritto, sebbene sia privo dei caratteri della generalità e dell'astrattezza⁶⁷. La stessa idea informa anche concezioni antitetiche a quella Kelseniana, come la teoria istituzionale di Santi Romano. Per molte istituzioni sarebbe proprio il

⁶³ Ben ripercorre questo passaggio F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli, 2008, p. 49; più di recente si vedano G. ALPA, *Il contratto in generale*, cit., p. 327, osserva come autonomia privata, codici deontologici, accesso alla giustizia presentano un denominatore comune: la formazione negoziale del diritto; e F. MAISTO, *op. cit.*, p. 133.

⁶⁴ G. ALPA, *Il contratto in generale*, cit., p. 328, si pone il problema dei limiti all'auto normazione e delle garanzie che debbono essere mantenute in capo ai privati. In particolare si osserva che «Se la creazione negoziale dà vita ad un sistema aperto, e si pone in un rapporto relazionale con l'ambiente, e se si può considerare sempre attuale la concezione pluralistica degli ordinamenti giuridici, in ogni caso le regole autopoietiche debbono uniformarsi ad una tavola di valori che non si può porre in contrasto con quella che sta alla base dell'ordinamento»; E. BATTELLI, *I contratti-tipo*, cit., p. 337, per il quale non è più sufficiente parlare di fuga dal codice verso leggi speciali; «la tendenza centrifuga è ancor più radicale verso fonti diverse da quelle legali».

⁶⁵ Così L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, p. 4. Nel senso che le regole negoziali sono norme giuridiche già B. SCORZA, *Gli statuti degli enti associativi con particolare riguardo alle società di commercio*, Roma, 1934, *passim*; P. PERGOLESI, *Sistema delle fonti normative*, Milano, 3^a ed., 1973, p. 6 ss., per il quale l'autonomia privata è potere normativo. Reputano l'autonomia privata fonte del diritto anche S. ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, ristampa inalterata dell'ed. del 1947, voce *Autonomia*, Milano, 1983, p. 14 ss.; H. KELSEN, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1967, p. 132; F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, III ed., in *Foro it.*, 1951, p. 55.

M. ORLANDI, *Le condizioni generali di contratto come fonte secondaria*, in A.A. V.V., *Tradizione civilistica e complessità del sistema*, cit., p. 361, distingue «il contratto come fonte normativa e come fonte descrittiva».

Negano invece che l'autonomia negoziale costituisca una fonte del diritto P. TRIMARCHI, *Atto e negozio giuridico*, Milano, 1940, p. 29; L. BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, IV ed., Milano, 1948, p. 113; R. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, rist. II ed., Napoli, 2008, p. 141, ove si legge «che l'ordinamento riconosca l'autonomia privata (...) non significa che l'autonomia divenga fonte di norme giuridiche ed operi d'ora innanzi come tale»; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corretta della II ed., Napoli, 2002, p. 191, ove si legge «Il precetto dell'autonomia privata, che i negozi pongono in essere, non è propriamente un precetto giuridico, ma un precetto che ha rilevanza giuridica. Secondo una netta distinzione delineata altrove e che qui va tenuta ferma, il negozio non è né “fonte di norme”, sia pure “subordinate e complementari”, né attuazione di legge, come il provvedimento, ma autoregolamento d'interessi». N. IRTI, *La ripetizione del negozio giuridico*, Milano, 1970, p. 127-128.

⁶⁶ Lo evidenzia, tra gli altri, V. ROPPO, *Il contratto e le fonti del diritto*, in *Il contratto del duemila*, 2011, p. 2.

⁶⁷ H. KELSEN, *L'ordinamento giuridico e la sua costruzione a gradi*, in *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, rist. Torino, 2000, p. 95 ss. pone l'idea del contratto come norma a fondamento della relazione tra il contratto e l'ordinamento giuridico in quanto produttore di norme convenzionali funzionalmente legate a norme (legali) di livello superiore che le legittimano.

JUS CIVILE



contratto a fondare quegli ordinamenti privati che si affiancano allo Stato con pari dignità. Il concetto di istituzione e poi quello di diritto dei privati⁶⁸ spiegherebbero il fenomeno delle formazioni sociali che, pur in assenza dell'espresso riconoscimento di un potere normativo, darebbero comunque vita a regole per disciplinare i rapporti tra soggetti membri della formazione o con soggetti tenuti ad uniformarsi a tali prescrizioni.

Più di recente con riguardo alle fonti private, l'autoregolamentazione è considerata espressione del principio di sussidiarietà orizzontale in forza del quale lo Stato investe i privati di compiti tradizionalmente propri della sfera pubblica per il perseguimento di finalità ultraindividuali che giustificerebbero l'estensione degli effetti delle norme di fonte privata oltre l'ambito di coloro che le hanno poste, al pari di quanto si verifica nel diritto di derivazione statale.

Si prospetta una ulteriore fase della crisi del diritto di fonte statale nella quale si assiste all'inarrestabile transizione da un diritto che si produceva in forma gerarchica a un diritto che viene scritto da soggetti diversi dando vita ad un sistema di fonti flessibile che non è più ordinato in modo verticale, ma orizzontale.

Proprio sulla scorta del principio di sussidiarietà si ritiene che le federazioni sono null'altro che dei regolatori privati; sarebbe proprio la sussidiarietà ad abilitare l'autonomia privata che sotto questo profilo è da considerarsi fonte del diritto⁶⁹.

Un recente orientamento prospetta una distinzione tra l'autonomia dei privati configurata dall'art. 118, ultimo comma, Cost. e l'autonomia contrattuale cui fa riferimento l'art. 1322 cod. civ.

Ci si è chiesti se l'espresso riferimento alle attività di interesse generale, contenuto nell'art. 118, comma 4, Cost., ponga questi due poteri di autonomia su piani diversi, nel senso che l'autonomia contrattuale dell'art. 1322 cod. civ. si esprime nel contratto ed è per sua natura autorizzata a regolare rapporti tra le parti del contratto, ad essa sarebbe estranea la regolazione di interessi generali. Per contro, il potere di autoregolazione attribuito ai privati nelle materie in cui si esprime la loro competenza originaria e primaria in forza del principio di sussidiarietà, previsto dall'art. 118, comma 4, Cost., è, invece, potere di dettare regole che, riguardando interessi di carattere generale, sono produttive di effetti nei confronti di tutti i portatori di quegli interessi anche se non hanno partecipato alla costruzione di quelle regole⁷⁰.

⁶⁸ L'espressione diritto dei privati è impiegata da W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963 per diritto dei privati deve intendersi: «quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo, in mancanza o nell'insufficienza della legge statale». C. M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977, pp. 1 ss., nel ragionare sulla possibilità di ravvisare nel negozio una fonte normativa, osserva come «L'affermazione che l'atto negoziale è costitutivo di norme può rispondere (...) all'idea di un ordinamento autonomo dei privati ma anche rispondere all'idea di un unico ordinamento statale che conceda ai privati una ristretta competenza normativa».

⁶⁹ G. SANTORELLI, *Sussidiarietà e regole di validità dei contratti sportivi*, cit., p. 259.

⁷⁰ R. CARLEO, *La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi*, cit., pp. 9-10; si veda però in senso critico, P. PERLINGIERI, *La sussidiarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 2, p. 688, per il quale non vi sarebbe ragione di costruire una «netta distinzione tra un'autonomia negoziale che realizza interessi individuali e un'autonomia negoziale che realizza interessi generali, là dove difficile è la stessa distinzione tra interesse generale e interesse individuale».

JUS CIVILE



Il fenomeno sportivo rientrerebbe nelle attività di interesse generale come si evince dalle disposizioni della Dichiarazione di Nizza (all. IV, n. 3) e dall'art. 149 Tratt. Lisbona che qualificano lo *sport* come un'attività umana che si forma su valori sociali, educativi e culturali essenziali, trattandosi di un fenomeno complesso di aggregazione di interessi che, quantunque abbiano natura privata, assumono certamente rilievo generale.

Sulla scorta di questa premessa si osserva come le istituzioni sportive devono senza dubbio intendersi ricomprese nella previsione costituzionale di cui all'art. 118 Cost. trattandosi di soggetti associativi dotati di autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale.

La dottrina richiamata, nell'attribuire ai regolamenti federali il ruolo di fonti del diritto in forza del principio di sussidiarietà, afferma inoltre che «Quando la sussidiarietà abilita la fonte privata con preferenza rispetto alla legge, non soltanto la legge non può intaccare il contenuto delle norme private ma, soprattutto, le norme private operano con la stessa forza di legge sugli ulteriori atti di autonomia regolati dalla fonte privata»⁷¹.

In questa prospettiva si afferma che «se le federazioni hanno un potere regolamentare, i loro atti di autonomia sono vere e proprie fonti private abilitate in via esclusiva (o concorrente) a disciplinare il contenuto dei contratti che si svolgono nello *sport* di riferimento», con la conseguenza, che «gli atti di autonomia regolamentare – da interpretare come leggi – valgono per i singoli contratti di lavoro sportivo come vere e proprie norme imperative e la loro violazione è causa di invalidità del contratto»⁷².

3.1. – La teoria che si è formata intorno al principio di sussidiarietà suscita una serie di perplessità in quanto la stessa, almeno con riguardo al fenomeno sportivo, sembra si limiti ad evocare il principio, come se lo stesso da solo possa valere a coprire lo spostamento del potere normativo da un soggetto ad un altro⁷³ anche allorquando si sia in presenza, come nel caso delle federazioni sportive, di indici normativi dai quali non si ricava affatto una generale delega normativa alle federazioni in materia di rapporti intersoggettivi tra privati di carattere negoziale, come in precedenza si è evidenziato⁷⁴.

Affermare inoltre, che le norme private operano con la stessa forza di legge sugli ulteriori atti di autonomia regolati dalla fonte privata, non pare persuasivo. La circostanza che l'art. 118,

⁷¹ In questi termini P. FEMIA, *op. cit.*, p. 296.

⁷² Così P. FEMIA, *op. cit.*, p. 296 e 299.

⁷³ D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, cit., p. 142, avverte il rischio che la evocazione del principio di sussidiarietà diventi esso stesso il ragionamento e non il mezzo o lo strumento che porti a svolgere un certo tipo di ragionamento.

⁷⁴ L'art. 2, comma 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (così come modificato dalla legge di conversione 17 ottobre 2003, n. 280) riserva all'ordinamento sportivo l'emanazione di norme statutarie organizzative interne; le norme regolamentari tecniche al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva; le norme sanzionatorie di carattere disciplinare. Non vi è invece alcuna delega normativa in materia di rapporti intersoggettivi privati di carattere negoziale.

JUS CIVILE



ultimo comma, Cost. si rivolga allo Stato, nelle sue varie articolazioni, per *favorire* l'autonoma iniziativa privata per lo svolgimento di attività di interesse generale non comporta un'automatica assimilazione del contratto alla legge.

Occorre piuttosto rilevare che i regolamenti federali, sebbene in forza del principio di sussidiarietà possono essere considerati fonti del diritto, non smarriscono la propria natura negoziale. La sussidiarietà darebbe un nuovo fondamento, una nuova giustificazione teorica di nome auto-prodotte, ma non offre argomenti sicuri per risolvere la questione più spinosa, ossia se i regolamenti federali siano solo mere espressioni dell'autonomia privata o piuttosto assumono il rango di norme giuridiche al pari di quelle dell'ordinamento statale. E ciò, come si vedrà in seguito, almeno finché si consideri il principio in esame esclusivamente nella sua componente c.d. negativa.

Il richiamo poi alla valenza persino imperativa delle norme di fonte privata abilitate dalla sussidiarietà costituisce un ulteriore profilo di criticità della tesi in esame. E non è un caso che i suoi sostenitori sono costretti ad affermare, più che a dimostrare, la natura imperativa dei regolamenti federali. Una assimilazione, questa, espressamente negata dalla stessa giurisprudenza che non ha mancato di recidere ogni identificazione dei regolamenti federali con le norme imperative.

In particolare si è sostenuto che il profilo del giudizio di validità dei contratti sportivi, transirebbe dal profilo formale di qualificazione della fonte (pubblica o privata) a quello sostanziale relativo alla individuazione dei tratti qualificanti la norma imperativa, in un sistema delle fonti totalmente rinnovato dall'impatto del principio di sussidiarietà⁷⁵.

E a tal riguardo alcuni hanno affermato che non vi sarebbero ostacoli a ravvisare nelle disposizioni federali altrettante norme secondarie alle quali riconoscere il peso della imperatività⁷⁶, ammettendo la configurabilità di «norme imperative di fonte negoziale»⁷⁷.

Altri, più cauti, hanno escluso che ogni regola sportiva abbia il connotato della imperatività, rilevando, piuttosto, che in presenza dei tratti sostanziali qualificanti la norma imperativa, anche la norma posta da un regolatore privato, qual è la federazione sportiva, può essere assunta come parametro di validità del contratto agli effetti previsti dall'art. 1418, comma 1, cod. civ. Ma anche in questa prospettiva, si avverte, le conclusioni non possono essere univoche in quanto l'articolata fenomenologia dei contratti conclusi in violazione delle prescrizioni federali mostra una varietà di questioni applicative non riconducibili all'unitario paradigma della contrarietà a norma imperativa *ex art.* 1418, comma 1, cod. civ.⁷⁸

⁷⁵ Così G. SANTORELLI, *op. cit.*, p. 261.

⁷⁶ E. DEL PRATO, *Sulla prestazione sportiva*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., p. 316.

⁷⁷ P. FEMIA, *op. cit.*, p. 300, il quale osserva che «se il regolatore privato, abilitato dalla sussidiarietà, ha predisposto un contratto tipo e ha stabilito che il contratto di cessione debba essere sottoscritto rispettandone il contenuto, il concreto contratto che non ne rispettasse il contenuto sarebbe illegale».

⁷⁸ G. SANTORELLI, *op. cit.*, p. 259. Così il contratto di lavoro sportivo professionistico concluso in difetto della forma scritta è nullo per espressa previsione di legge, si tratta dunque di nullità testuale *ex art.* 1418, comma 3, cod.

JUS CIVILE



Si è infine preso atto che sempre più di frequente la c.d. «normazione di rango secondario» riveste il carattere della cogenza e sarebbe sbagliato in via di principio, ma soprattutto nel campo che qui interessa, escludere la configurazione di norme imperative, ancorché secondarie, alla cui violazione possa conseguire una valutazione di nullità del contratto⁷⁹.

Quanti si sono misurati con il problema della imperatività delle norme di rango secondario si sono chiesti se la formula contrarietà a norme imperative, di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ.⁸⁰ debba leggersi come se vi fosse scritto «contrario a norme imperative primarie» o piuttosto se la mera circostanza che non sia specificato il rango delle norme imperative possa giustificare una lettura più ampia⁸¹.

Le soluzioni che escludono⁸² o ammettono⁸³ senza limiti la possibile imperatività della norma secondaria risultano anche in queste ipotesi più affermate che dimostrate e la soluzione più accreditata è invece quella che giudica ammissibile la nullità da fonte secondaria, purché questa trovi titolo e legittimazione in una previsione di legge⁸⁴.

In particolare, i sostenitori di questa tesi muovono dall'osservare come il potere di autonomia privata sia sancito da una legge ordinaria, l'art. 1322 cod. civ., e in forza di questa circo-

civ. stante l'espressa sanzione comminata dall'art. 4, legge n.91/1981. In altri casi la patologia del contratto sembra doversi ricondurre all'impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto come nel caso di cessione del c.d. cartellino a favore di una persona fisica, in violazione delle regole sportive che consentono soltanto ai sodalizi sportivi di acquisire la titolarità di diritti di utilizzazione delle prestazioni dell'atleta. Anche l'inosservanza delle norme federali in tema di sponsorizzazione può comportare l'impossibilità assoluta di realizzare la prestazione contrattuale nell'ambito dell'ordinamento sportivo, con conseguente nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto. Resta ferma, per questa ipotesi, la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ. in capo alla parte che conosceva, o avrebbe dovuto conoscere l'impossibilità.

⁷⁹ Si veda in questi termini E. BATTELLI, *Formazione e invalidità del contratto sportivo*, cit., p. 362, il quale richiama il crescente ruolo rivestito dai codici di deontologia e/o di autoregolamentazione.

⁸⁰ Sebbene la prima parte del comma 1 dell'art. 1418, cod. civ., nel richiamare le norme imperative, non specifichi il rango delle stesse, La Relazione del Guardasigilli n. 116, precisa che «la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita».

⁸¹ G. AMADIO, *Autorità indipendenti e invalidità del contratto*, in AA. Vv. *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, a cura di G. Gitti, Bologna, 2006, p. 224.

⁸² F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, p. 271, sostiene che l'imperatività ex art. 1418, comma 1, cod. civ., possa essere sancita solo da norme di carattere primario e non da disposizioni di rango inferiore.

⁸³ E. DEL PRATO, *Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 524 ss. prende le mosse dal tenore testuale dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. che menziona le norme imperative senza specificarne il rango e afferma che la norma imperativa che incide sull'autonomia privata determinando la nullità del contratto con essa contrastante non deve essere necessariamente una norma di legge. Sarebbe proprio il tenore dell'art. 1418, 1° comma, cod. civ. ad escluderlo.

⁸⁴ G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993, p. 114; G. AMADIO, *op. cit.*, p. 224, solleva il problema – con riguardo ai poteri regolativi delle autorità indipendenti determinativi delle cause di nullità del contratto, ma analoga questione si può rilevare anche con riguardo ai regolamenti federali – della legittimità di una «delega risultante dalla previsione legislativa generica di una nullità del contratto per cause determinate per *relationem* da una fonte esterna di rango inferiore; l'ammissibilità, in altri termini, di una nullità in bianco, suscettibile di essere riempita e specificata, nel suo tenore, dalle determinazioni dell'autorità».



stanza solo una norma di almeno pari rango può imporre limiti a questa libertà di organizzazione economica che la legge stessa garantisce. L'incidenza di fonti secondarie è ammessa solo qualora le stesse siano legittimate da una fonte primaria⁸⁵.

Ripercorrendo le argomentazioni addotte a favore della tesi che ravvisa nei regolamenti delle fonti private assimilabili alla legge, possono trarsi degli utili spunti di riflessione che consentono di coniugare le tesi tradizionali che negano ai regolamenti federali il ruolo di norme e quelle più moderne che al contrario qualificano gli stessi come fonti di norme giuridiche, ancorché prive dei caratteri della generalità e della astrattezza, alle quali in taluni casi può riconoscersi il carattere della imperatività.

Si afferma che «gli atti di autonomia regolamentare – da interpretare come leggi – valgono per i singoli contratti di lavoro sportivo come vere e proprie norme imperative e la loro violazione è causa di nullità del contratto»⁸⁶.

Nel proporre detta assimilazione si richiamano i contratti di lavoro subordinato sportivo che, com'è noto, sono regolati dalla legge n. 91/1981. In particolare, con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato sportivo⁸⁷, l'art. 4, comma 3, prevede un peculiare meccanismo di sostituzione automatica di clausole, assimilabile a quello descritto dall'art. 1339 cod. civ., in forza del quale le clausole del singolo contratto – contenente deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo predisposto dalla Federazione sportiva d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate – sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Si ravvisa, pertanto, un peculiare sistema di sostituzione di una clausola negoziale con un'altra clausola negoziale e si giustifica il fenomeno proprio in considerazione del decentramento della produzione di norme dallo Stato alle Federazioni.

Ciò su cui occorre fermare l'attenzione è anzitutto la circostanza che il potere normativo delle federazioni di regolare il contenuto del contratto tipo, d'intesa con le categorie interessate, è

⁸⁵ G. VILLA, *op. cit.*, p. 105 ss. svolge queste riflessioni con riguardo agli atti amministrativi giungendo ad affermare che «l'autonomia privata non è immune da limitazioni specificamente poste dall'Amministrazione, quando la legge le affidi espressamente il potere».

⁸⁶ P. FEMIA, *op. cit.*, p. 296.

⁸⁷ Art. 4, legge n.91/1981, (rubricato «Disciplina del lavoro subordinato sportivo») comma 1 prevede che: «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate».

Il comma 3, prevede che «Le eventuali clausole peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo». È comune opinione che la disposizione in esame ricolleggi la sanzione della nullità dell'intero contratto al solo difetto di forma, mentre nulla sarebbe previsto con riguardo alle conseguenze derivanti dalla mancata conformazione del singolo contratto al contratto tipo. A ben vedere, però, sarebbe lo stesso comma 3 a chiarire come la mancata utilizzazione del contratto tipo o la non conformità allo stesso, di per sé non determina la nullità del contratto. Piuttosto, solo allorché vi sia una deroga *in peius* l'ordinamento ha previsto la nullità della singola clausola e la sostituzione di diritto con la clausola più favorevole. In argomento si vedano: E. BATTELLI, *Formazione e invalidità*, cit., p. 370; ID., *I contratti-tipo*, cit., p. 197 ss.; e G. FACCI, *La nullità dei patti aggiunti*, cit., p. 346.

JUS CIVILE



frutto non già di un'applicazione diretta del principio costituzionale di sussidiarietà, ma della scelta del legislatore di affidare alle federazioni detto potere con riguardo ai contratti di lavoro subordinato sportivo.

Inoltre, la circostanza che la nullità e la contestuale sostituzione di clausole peggiorative difformi rispetto al contratto tipo sia prevista espressamente dalla legge – replicando la disposizione generale dell'art. 2077 cod. civ. che regola i rapporti tra contratti collettivi e individuali – smentisce una presunta intrinseca imperatività della norma federale. È proprio la disposizione richiamata a revocare in dubbio la bontà del ragionamento che vuole assegnare ai regolamenti federali un generale carattere di imperatività la cui violazione determinerebbe di per sé la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa. È infatti la legge a prevedere la nullità delle clausole del singolo contratto difforme e la contestuale sostituzione con quelle del contratto tipo più favorevoli.

La disposizione richiamata, dunque, confermerebbe la inidoneità del contratto tipo, in quanto frutto dell'autonomia privata collettiva⁸⁸, ad esplicare efficacia immediatamente precettiva e vincolante sui singoli contratti individuali, necessitando a tal fine di una espressa previsione legislativa⁸⁹.

Al riguardo può allora affermarsi che nel settore dei contratti di lavoro sportivo il legislatore, pur delegando alle Federazioni il potere di porre in essere contratti normativi volti a regolare la costituzione del rapporto e la cessione dei contratti, è intervenuto per rafforzare la valenza del contratto normativo, garantendogli, attraverso la sostituzione di clausole peggiorative difformi rispetto al contratto tipo, la qualità di inderogabilità e imperatività di cui è sprovvisto. Ma in mancanza di un intervento legislativo in tal senso il potere normativo delle federazioni rappresenta una sorta di «diritto dispositivo dei privati»⁹⁰ privo del carattere della inderogabilità. La volontà delle parti è di per sé insufficiente ad imporre un valore cogente, esulando questo effetto dall'intensità del vincolo contrattuale⁹¹.

Ragionando proprio nella prospettiva del principio di sussidiarietà può osservarsi che l'intervento dello Stato, attraverso disposizioni di legge che integrano la disciplina e regolano

⁸⁸ Sulla “autonomia negoziale collettiva” dei gruppi esponenziali e delle formazioni sociali, v. per tutti P. RESCIGNO, *L'autonomia dei privati*, in *Persona e comunità – Saggi di diritto privato* (1967-1987), II, Padova, 1988, pp. 422 ss.

⁸⁹ Si veda in questo senso E. BATTELLI, *Formazione e invalidità*, p. 370.

Per uno studio approfondito del contratto tipo si veda M. IAIONE, *Contratto-tipo e class action. Contributo allo studio dell'autonomia collettiva nei rapporti di consumo*, Napoli, 2008, *passim*; nonché il recente contributo di E. BATTELLI, *I contratti-tipo*, cit., spec. pp. 417 ss e pp. 468 ss. Anche L. ROSSI CARLEO, *La “tipizzazione” dei contratti tra modelli normativi e autoregolazione*, in M. Nuzzo (a cura di) *Il principio di sussidiarietà*, cit., p. 586, evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono i contratti-tipo all'interno del dibattito sulla normazione fondata sul potere di autoregolamentazione.

⁹⁰ Si riprende l'espressione di G. GITTI, *Contratti regolamentari e normativi*, cit., p. 229; impiegata anche da E. BATTELLI, *I contratti – tipo*, cit., p. 338, per descrivere l'efficacia dei contratti – tipo.

⁹¹ Si veda così L. CARIOTA FERRARA, *Riflessioni sul contratto normativo*, cit., p. 66.

JUS CIVILE



gli effetti che discendono dagli atti di autonomia privata volti a tutelare interessi di carattere generale, si pone rispetto al potere riconosciuto ai privati in una logica di ausilio, appunto sussidiaria. Non si può trascurare infatti che il principio in esame è un principio complesso caratterizzato dalla compresenza di due aspetti: uno c.d. negativo, che si specifica in un dovere di astensione del potere pubblico: è affidato all'autonoma iniziativa dei cittadini la cura dell'interesse generale, e ciò nel convincimento che l'efficienza delle decisioni sia garantita dalla vicinanza agli interessati; e uno c.d. positivo, che in applicazione dell'art. 118, ultimo comma, Cost., impone allo Stato di non limitarsi ad una inerte astensione, ma appunto di *favorire*⁹² l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso interventi pubblici di sostegno all'autonomia privata, qualora si tratti di compiti che solo i primi sono in grado di realizzare⁹³. L'intervento pubblico assume dunque una funzione vicaria⁹⁴ rispetto all'autonomia privata, come accade proprio allorché sia necessario predisporre una disciplina inderogabile a tutela di un interesse primario e indisponibile dai privati⁹⁵.

Seguendo questa prospettiva può dunque osservarsi che sebbene l'ordinamento statale e quello sportivo siano ordinamenti autonomi, come espressamente riconosciuto dalla legge⁹⁶, non può negarsi come le norme statali non di rado attribuiscono rilevanza alle fonti private, non solo rinviando alle regole da questi prodotte, ma anche regolando gli effetti che discendono dalla violazione delle stesse.

A questo proposito si rivela fondamentale muovere da una distinzione che separa il contenu-

⁹² È bene evidenziare come l'art. 118 Cost., non si limiti a *riconoscere* l'iniziativa dei privati, nei limiti in cui non contrasti con l'utilità sociale, come avviene invece con l'art. 41 Cost., ma compie un passo ulteriore perché impone allo stato di *favorirla*. Affiora così nella complessità del principio di sussidiarietà il suo aspetto positivo, volto a supportare l'autonomia privata nell'intento di perseguire interessi generali.

Attenta dottrina aveva esortato gli interpreti a fermare l'attenzione sull'art. 118, 4° co. Cost., trattandosi di una norma che «affida alla libertà di iniziativa e all'esercizio di attività private la cura dell'»interesse generale»: interesse, che non è considerato immanente e combaciante con gli interessi privati, e dunque esige una specifica determinazione. La tutela della libertà, e perciò dei relativi poteri, è qui in funzione dell'interesse generale». In questi termini, N. IRTI, *Diritto senza verità*, Roma – Bari, 2011, p. 117, ed in ID., *Tramonto della sovranità e diffusione del potere*, in *Dir. soc.*, 2009, p. 465.

⁹³ Si veda sul punto M. NUZZO, *Prefazione a Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, cit., p. XVI; E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà e regolazione dell'iniziativa economica privata*, cit., p. 259.

⁹⁴ Discorre di *autonomia assistita*, A. GENTILI, *L'autonomia assistita nel diritto privato*, in AA. VV., *La certificazione dei contratti di lavoro*, a cura di G. Perone e A. Vallebona, Torino, 2004, pp. 388 ss., con riguardo a forme di manifestazione dell'autonomia privata nelle quali l'intervento di un terzo accanto alla parte nella cui sfera vanno a prodursi gli effetti giuridici, consente effetti diversi ed altrimenti inattuabili rispetto a quelli che il privato potrebbe conseguire da solo.

⁹⁵ G. SANTORELLI, *op. cit.*, p. 240.

⁹⁶ Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, così come convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevede all'art. 1 che «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

JUS CIVILE



to del negozio dal trattamento giuridico, ossia gli effetti che discendono dallo stesso. Mentre spetta alle parti il compito di foggare il contenuto del negozio, è ufficio dell'ordine giuridico, solo di esso e non delle parti, determinare gli effetti giuridici da ricollegare al negozio.

La distinzione tra contenuto e trattamento giuridico si rivela fruttuosa proprio per comprendere come, seguendo l'insegnamento tradizionale⁹⁷, siano sottratti alla competenza dei privati non solo i presupposti generali di validità, ma anche i presupposti particolari per il singolo tipo. Spetta dunque solo alla legge prevedere e regolare la nullità. È possibile che vi sia una concorrenza di fonti, qualora sia la stessa legge a rinviare ad una fonte subordinata per determinare lo statuto della nullità, ma si tratta anche in questa ipotesi di fonti che si affiancano ma non sostituiscono la legge.

Nel tentare di dare una risposta all'interrogativo iniziale, ossia pensare i regolamenti federali come norme giuridiche, al pari di quelle statali o piuttosto mere espressioni dell'autonomia privata, può rilevarsi che la risposta non può essere univoca dipendendo dal diverso modo di atteggiarsi del rapporto tra la regola privata e l'ordinamento giuridico generale. Le norme del diritto sportivo restano confinate in quell'ordinamento, salvo che non sia la stessa legge statale ad attribuire ad esse rilevanza nell'ordinamento generale attraverso un espresso rinvio. Così ragionando ne consegue che la violazione dei regolamenti federali, stante la natura di contratto normativo, non può incidere in sé e per sé né sulla validità né sull'efficacia dei singoli contratti. Il potere statutario e regolamentare esercitato dalle Federazioni costituisce espressione del più generale potere di autonomia privata e ciò, come si è già rilevato, non consentirebbe di ascrivere ad esse una valenza maggiore rispetto a quella riconosciuta a qualsiasi regolamento contrattuale, a meno che non sia la legge, attraverso un intervento sussidiario rispetto all'autonomia privata, a riconnettere detti effetti alla violazione degli stessi attraverso un concorso cooperativo di fonti diverse (fonti private e fonti pubbliche, contratti individuali e accordi fra le rappresentanze degli interessi regolati)⁹⁸ rafforzando la valenza del contratto normativo e garantendogli, per esempio con la sostituzione⁹⁹ di clausole peggiorative difformi rispetto al contratto tipo, la qualità di inderogabilità e imperatività di cui è sprovvisto e al tempo stesso la conservazione del contratto. La scelta del legislatore del 1981, letta attraverso il prisma della sussidiarietà, sembra essere an-

⁹⁷ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 2002, rist. corretta, 2^a ed., p. 102 ss.

⁹⁸ N. LIPARI, *Per una revisione della disciplina sull'interpretazione e sull'integrazione del contratto?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 3, p. 727; per U. BRECCIA, *Fonti del diritto contrattuale*, in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, 2010, p. 395, «La crisi della elencazione tradizionale delle fonti del diritto si riflette anche sull'indicazione delle fonti d'integrazione del contratto» e al riguardo distingue le integrazioni che hanno o hanno avuto *funzioni ausiliarie* rispetto all'autonomia dei contraenti e le *integrazioni* che sono state definite in termini *antagonistici*. Nel medesimo senso, V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001p. 485-498, distingue «l'integrazione suppletiva» «amica dell'autonomia privata» «dall'integrazione cogente» «antagonista» dell'autonomia.

⁹⁹ U. BRECCIA, *Fonti del diritto contrattuale*, in *Enc. dir., Annali*, III, Milano, 2010, p. 420 ss., osserva come la produzione privata e decentrata delle regole contrattuali in vario modo si intreccia con l'autoregolazione di soggetti collettivi anche al di là della storia e dell'esperienza degli ordinamenti intersindacali.



che la più rispettosa dell'autonomia privata e ciò in quanto l'inderogabilità *in peius* consente al contempo di assicurare un livello minimo di tutela senza mortificare l'autonomia dei privati ai quali si riserva un potere di intervento in senso migliorativo rispetto a quanto previsto dal contratto tipo¹⁰⁰.

La conclusione alla quale si è giunti non sembra essere smentita neanche dalla considerazione in forza della quale il principio di sussidiarietà può essere applicato per stabilire la portata delle norme imperative. Secondo questa impostazione, l'imperatività della norma andrebbe concepita «non già secondo una rigida geometria di fattispecie “gabbia” ma in funzione dell'interesse che essa presidia»¹⁰¹. La prospettiva funzionale riconosce il carattere di imperatività ad ogni norma volta a tutelare interessi di carattere generale e dunque ogni qualvolta un contratto violi una fonte che tuteli interessi generali, stante la sua valenza imperativa, dovrebbe predicarsi la nullità, salvo che la legge disponga diversamente.

Dalla presunta irrilevanza del rango della fonte, primaria o secondaria, ne discenderebbe che anche la violazione di una norma secondaria potrebbe comportare la nullità qualora la stessa sia qualificabile come norma imperativa. L'interpretazione del carattere imperativo della norma dovrebbe prescindere da elementi formali ed estrinseci attraverso i quali è formulato il comando o il divieto, per affidarsi invece, ad elementi «sostanziali connessi al tipo di interessi tutelati e alle finalità in concreto conseguite da tale normativa»¹⁰². Il momento assiologico assumerebbe dunque un ruolo decisivo ai fini della individuazione del carattere inderogabile della norma e della possibilità di tracciare una sicura linea di demarcazione rispetto alla norma dispositiva¹⁰³.

E in questa prospettiva si osserva che se il principio di sussidiarietà, superando la dicotomia pubblico-privato, abilita il regolatore privato alla realizzazione di attività di interesse generale, non vi dovrebbero essere ostacoli a ravvisare nella fonte privata una norma imperativa.

In senso contrario può anzitutto revocarsi in dubbio che i regolamenti federali sportivi siano sempre volti a regolare attività di interesse generale. Ma anche considerando questa eventualità non può trascurarsi che il criterio della natura dell'interesse sembra avere meno seguito nella dottrina più moderna, la quale pare persino rigettare questo canone sul presupposto che esso sia tanto inafferrabile quanto fuorviante.

Il perseguimento di un intento socialmente rilevante non sarebbe sufficiente a connotare

¹⁰⁰ E. BATTELLI, *I contratti-tipo*, cit., p. 338, rileva una apparente diminuzione della libertà formale di determinazione del contenuto del contratto ad opera dell'autonomia collettiva, ravvisandosi comunque un ampio spazio alla libertà delle parti di derogare ai contratti tipo aprendo la strada ad una disciplina privata più favorevole al contraente debole.

¹⁰¹ In questi termini, E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 388.

¹⁰² Così P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, cit., p. 24 in nota; R. DE LUCA TAMAJO, *La norma inderogabile nel diritto del lavoro*, p. 20 ss., muovendo dal presupposto che il carattere inderogabile della norma non è sempre sancito testualmente, ricava che a «risultati più affidanti è possibile pervenire avvalendosi, invece, del criterio fondato sul tipo di interessi tutelati e dei fini perseguiti dalla norma, dal momento che è proprio la peculiare prospettiva teleologica che ne giustifica la coerenza».

¹⁰³ P. PERLINGIERI, *op. loc. ult. cit.*

JUS CIVILE



l'imperatività della norma, così come, per converso, tale connotazione non è esclusa per il fatto che la medesima sia diretta a tutelare interessi particolari¹⁰⁴.

La norma imperativa sarebbe piuttosto quella caratterizzata dalla indisponibilità dell'interesse protetto che è sottratto al potere dei privati in considerazione del rilievo accordato dall'ordinamento¹⁰⁵. È ufficio del legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, rendere o meno disponibile quell'interesse e dunque imprimere il carattere cogente e inderogabile alla norma¹⁰⁶. La volontà delle parti, come si è anticipato, è di per sé incapace ad imporre un valore cogente, esulando questo effetto dalla intensità del vincolo contrattuale¹⁰⁷.

Pertanto, seguendo questa diversa condivisibile lettura, la circostanza che il regolamento federale persegua finalità di interesse generale non sarebbe di per sé sufficiente a qualificarlo come norma imperativa.

Non può comunque trascurarsi come costituisca oggetto di un vivace dibattito l'esclusiva ascrivibilità all'ordinamento giuridico, e non già all'autonomia privata, delle fonti della invalidità negoziale¹⁰⁸.

¹⁰⁴ A. ALBANESE, *Violazione di norme imperative e nullità del contratto*, Napoli, 2002, p. 20.

¹⁰⁵ In questo senso, tra i primi a dubitare della valenza del criterio della natura dell'interesse G. IUDICA, *Impugnativa contrattuali e pluralità di interessi*, Padova, 1973, p. 103; M. MANTOVANI, *Le nullità e il contratto nullo*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, IV, *Rimedi*, a cura di A. Gentili, Milano, 2006, p. 42, per la quale «Proprio alla luce delle nullità “nuove” può dirsi allora che non è tanto l'inderogabilità della norma – la quale non è sempre spia del suo carattere imperativo – quanto, piuttosto, l'indisponibilità dell'interesse da quella protetto, e della relativa tutela, che costituisce indice sicuro della sua imperatività». Sottolinea l'inadeguatezza dell'interesse pubblico quale criterio di individuazione della norma imperativa, G. PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, Milano, 1995, p. 43, e pp. 235 ss.; A. ALBANESE, *op. cit.*, p. 83; A. BARBA, *La nullità del contratto per violazione di norma imperativa*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lipari, P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, III, *Obbligazioni, 2, Il contratto in generale*, Milano, 2009, p. 967; in senso meno netto G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, cit., p. 121-122, «il quale riconosce al criterio dell'interesse pubblico (...) valore di indice preliminare dal quale dedurre che una norma protettiva di interessi privati non può condurre, almeno di regola, ad una nullità virtuale».

Per un'attenta ricostruzione del significato da attribuire all'espressione norma imperativa, si veda E. RUSSO, *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 5, pp. 573 ss.

¹⁰⁶ Afferma l'identità ontologica e giuridica di norma inderogabile e norma imperativa, G. MASTROPASQUA, *Art.1418 c.1 c.c.: la norma imperativa come norma inderogabile*, in www.juscivile.it, 2013, 12, pp. 869 ss.; poi pubblicato con il medesimo titolo in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 1, pp.49 ss.

¹⁰⁷ Così L. CARIOTA FERRARA, *Riflessioni sul contratto normativo*, cit., p. 66.

¹⁰⁸ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 285, 293; R. SCOGNAMIGLIO, *Osservazioni sulla forma dei negozi revocatori*, in *Temi nap.*, 1961, p. 436; N. IRTI, *La nullità come sanzione civile*, in *Contratto e impr.*, 1987, p. 549, evidenzia come l'art. 1418 cod. civ. riferisce la disciplina della nullità esclusivamente a regole legislative, senza lasciare spazio al potere dei privati; P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, cit., p. 139; A. FEDERICO, *op. cit.*, p. 380.